

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

302^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI
e del vice presidente STAGLIENO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	<i>nostici abbinato al gioco del lotto (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	VENTUCCI (Forza Italia), relatore	Pag. 5
DISEGNI DI LEGGE		VOZZI, sottosegretario di Stato per le finanze	6
Approvazione:		INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	
<i>(2476) Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'Accordo Uruguay-Round sui diritti di proprietà intellettuale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		PRESIDENTE	8
BONANSEA (CCD), relatore	4	* BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	8
VOZZI, sottosegretario di Stato per le finanze	4	DISEGNI DI LEGGE	
Approvazione:		Seguito della discussione:	
<i>(2532) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pro-</i>		<i>(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile</i>	

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile:		
* BRICCARELLO (Misto)	Pag. 13, 15	
BINAGHI (Misto)	13, 17	
* BARBIERI (Progr. Feder.)	14	
MATTEJA (Misto)	15	
* BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	16	
TERZI (Lega Nord)	18	
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	19	
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE	20	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		20
DISEGNI DI LEGGE		
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2419:		
TURINI (AN)	21, 25, 41	
TERZI (Lega Nord)	22	
* BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	22 e passim	
BINAGHI (Misto)	23 e passim	
MATTEJA (Misto)	23 e passim	
* STANISCIÀ (Progr. Feder.), relatore	24 e passim	
SERRA (Lega Nord)	25 e passim	
SPECCHIA (AN)	36 e passim	
CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	36 e passim	
D'IPPOLITO VITALE (Forza Italia)	36, 37	
PERUZZOTTI (Lega Nord)	41	
VOZZI, sottosegretario di Stato per le finanze	47, 48	
GUGLIERI (Lif)	48	
* MONTELEONE (AN)	50, 51	
FANTE (Lega Nord)	56, 57, 75	
CARELLA (Progr.-Verdi-La Rete)	61	
* DONISE (Progr. Feder.)	69	
BUCCIARELLI (Progr. Feder.)	74	
CASILLO (AN)	78, 79, 81	
MANIERI (Labur. Soc. Progr.)	80	
PEPE (CCD)	80	
SULL'ORDINE DEI LAVORI		
PRESIDENTE	81, 82	
* MONTELEONE (AN)	81	
* BARBIERI (Progr. Feder.)	82	
CARNOVALI (Lega Nord)	Pag. 82	
D'ALI (Forza Italia)	82	
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
(2416) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (Relazione orale):		
CARNOVALI (Lega Nord), relatore	85	
LISO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	85	
MAFFINI (Lega Nord)	85	
D'ALI (Forza Italia)	86	
PEPE (CCD)	86	
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1996 ..		87
ALLEGATO		
PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE		
Trasmissione di decreti di archiviazione ..	89	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE		
Trasmissione e deferimento	89	
DISEGNI DI LEGGE		
Trasmissione dalla Camera dei deputati ..	89	
Annunzio di presentazione	90	
Apposizione di nuove firme	90	
Assegnazione	91	
GOVERNO		
Trasmissione di documenti	92	
INTERROGAZIONI		
Annunzio di risposte scritte	92	
Annunzio	92	
Da svolgere in Commissione	126	
N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore		

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. *La seduta è aperta (ore 10).*
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreoli, Ballesi, Bedin, Belloni, Bratina, Carpinelli, Delfino, Lorenzi, Loreto, Manconi, Scivolletto, Secchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brambilla, Campo, Carpenedo e Riani, a New York, ai lavori preparatori della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani; Dujany, a Lisbona, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Spironi, a Londra, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Migone, alla Camera dei deputati, alla riunione dei Presidenti delle Commissioni esteri d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Approvazione del disegno di legge:

(2476) Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'Accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'Accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Bonansea, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare il relatore.

BONANSEA, relatore. Signor Presidente, la legge di ratifica degli atti concernenti i risultati dei negoziati sull'Accordo Uruguay Round prevedeva all'articolo 3 il conferimento di delega al Governo ad emanare entro tre mesi norme di adeguamento della legislazione interna a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Accordo relative agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio.

Il termine, assolutamente inadeguato alla complessità del lavoro di predisposizione dello schema di decreto legislativo, veniva prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, e successivamente prorogato al 31 dicembre 1995.

La III Commissione permanente della Camera dei deputati nel corso dell'esame lo modificò prevedendo un'ulteriore proroga al 15 febbraio 1996. L'Assemblea della Camera dei deputati accolse il 15 gennaio scorso un emendamento presentato dal Governo, che prorogava ulteriormente la scadenza dei termini al 31 marzo 1996 per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione di cui all'articolo 3.

Il disegno di legge n. 2476 ha ricevuto i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione permanente del Senato, ed è stato esaminato nella giornata di ieri dalla 3ª Commissione che, a maggioranza, mi ha conferito il mandato di relazionare favorevolmente in Aula.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

VOZZI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, vorrei intervenire solo per dire che il Governo concorda completamente con l'esposizione e con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione in merito al disegno di legge n. 2476.

THALER AUSSERHOFER, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2532) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ventucci, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare il relatore.

VENTUCCI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui si chiede la conversione dispone la proroga dell'attuale gestione da parte del CONI del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, in attesa del completamento della procedura di affidamento di una nuova concessione. L'Enalotto fu affidato al CONI con la conven-

zione di cui al decreto ministeriale 105450 dell'11 luglio 1979, stipulata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che assegna al Ministero delle finanze di stabilire a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attività di gioco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio.

Il dibattito della Camera dei deputati ha evidenziato dubbi di costituzionalità del decreto-legge sotto il profilo della mancanza del requisito di necessità, stante l'urgenza di provvedere ed assicurare all'erario la percezione delle relative entrate.

Tale rilievo si è giustificato per lo più, da una parte politica, con una pretesa inadempienza dell'Amministrazione per quanto riguarda il completamento delle procedure di affidamento della nuova concessione e, dall'altra, con la possibilità di reiterare la proroga con decreto ministeriale, peraltro già adottato, per consentire la continuazione della gestione del CONI dopo la scadenza del 31 dicembre 1994.

Tale dubbio non è stato condiviso dalla Camera, perchè l'assenza di una normativa legislativa di proroga alla scadenza della gestione del CONI ha necessitato l'adozione di una norma amministrativa che lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto non più adottabile; nè è stato accolto il rilievo sulla asserita inadempienza dell'Amministrazione, posto che la normativa in materia di determinazione del canone di concessione, introdotta dal decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, richiede una attenta e meditata riflessione circa i contenuti delle offerte di gara ricevuti, al fine di conseguire il massimo vantaggio dell'erario nella scelta determinativa del canone da imporre al concessionario.

Nel frattempo si è conclusa la procedura di assegnazione della nuova concessione dell'Enalotto, risultando assegnataria la SISAL nei confronti del CONI e della LOTTOMATICA. Pertanto l'altro ramo del Parlamento ha apportato delle modificazioni al testo del decreto-legge adottato dal Governo, assegnando all'Amministrazione il tempo tecnico strettamente necessario per la conclusione dell'affidamento della nuova concessione, con una proroga sino al giorno precedente l'inizio della nuova gestione e comunque non oltre il 31 marzo 1996.

Per quanto sopra si è del parere che il disegno di legge debba essere rapidamente approvato con la modifica introdotta dalla Camera.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VOZZI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, confermo quanto già esposto dal relatore e cioè che le perplessità e le riserve inizialmente emerse nell'altro ramo del Parlamento circa la stesura originaria del provvedimento sono state superate dalla conclusione del procedimento concorsuale e dalla assegnazione alla SISAL della concessione della nuova gestione di questo gioco, per cui il decreto-legge assume una funzione meramente interinale nelle more necessarie alla registrazione del decreto e agli adempimenti tecnici per assicurare il passaggio di gestione.

A questo punto, ogni riserva sollevata è stata già superata nell'altro ramo del Parlamento che, su proposta del Governo, ha convenuto di ridurre la portata temporale del decreto-legge, ovvero la durata della pro-

roga della gestione attuale, ai tempi tecnici strettamente necessari e comunque ponendo ad ulteriore garanzia il termine massimo del 31 marzo.

In questi termini mi associo all'esortazione del relatore per l'immediata conclusione dell'*iter* di conversione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2532.

THALER AUSSERHOFER, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «al 30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «al giorno precedente l'inizio della nuova gestione e comunque non oltre il 31 marzo 1996».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) concernente la gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, approvata con decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1989, in scadenza alla data del 31 dicembre 1995, è prorogata sino al giorno precedente l'inizio della nuova gestione e comunque non oltre il 31 marzo 1996.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, a nome del Governo, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame del disegno di legge n. 2419, concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile».

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal sottosegretario Barberi si intende accolta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2419.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nel corso della seduta del 13 febbraio ha avuto inizio l'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Riprendiamo dunque l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Interventi a favore delle imprese)

1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di lire 30 miliardi per l'anno 1996.

3. Le domande di ammissione al contributo di cui al comma 1, sono presentate alle prefetture entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che stabilisce modalità e procedure per la concessione e l'erogazione della suddetta provvidenza. Tale decreto sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati dai proponenti nella seduta del 13 febbraio:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2.

1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e

di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 50 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili e nel limite massimo di lire 500 milioni per ciascuna impresa. Il contributo in parola può riguardare anche danni a scorte e a merci in conto lavorazione, in deposito, in comodato, presso le imprese danneggiate all'epoca delle situazioni di emergenza indicate all'articolo 1, oltre che le spese sostenute per lo sgombero dei detriti e dei materiali accumulatisi nelle aree di pertinenza delle imprese danneggiate, nonchè le spese per eventuali perizie giurate redatte da tecnici iscritti ad albi ed elenchi professionali tenuti dallo Stato.

2. Il contributo in conto capitale di cui al comma precedente, al pari di eventuali analoghi contributi erogati da regioni, comuni o enti pubblici, per le stesse finalità, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente, in deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3), lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 100 miliardi per il 1996.

4. Le domande di assegnazione del contributo di cui al comma 1 sono presentate, su carta libera, alle camere di commercio, industria e artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi e elenchi professionali tenuti dallo Stato, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonchè dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

5. La perizia di cui al comma 4 può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal legale rappresentante delle imprese danneggiate, contenente i medesimi elementi. Le camere di commercio esamineranno le domande di assegnazione del contributo entro 30 giorni dal loro ricevimento e provvederanno a corrispondere *direttamente alle imprese interessate il relativo contributo*, previo bonifico su c/c bancario indicato nella domanda di erogazione delle imprese stesse. I fondi necessari verranno resi disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio, con appositi ordini di accreditamento, al fine di garantire il rispetto dei tempi indicati.

6. A favore delle imprese di cui al comma 1, e per fare fronte ai danni in esso indicati, trovano inoltre applicazione le disposizioni contemplate dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e al fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ai fini della concessione di finanziamenti agevolati tramite la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2.

1. Per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, è assegnato un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili e nel limite massimo di lire 500 milioni per ciascuna impresa. Il contributo in parola può riguardare anche danni a scorte e a merci in conto lavorazione, in deposito, in comodato, presso le imprese danneggiate all'epoca delle situazioni di emergenza indicate all'articolo 1, oltre che le spese sostenute per lo sgombero dei detriti e dei materiali accumulatisi nelle aree di pertinenza delle imprese danneggiate, nonché le spese per eventuali perizie giurate redatte da tecnici iscritti ad albi ed elenchi professionali tenuti dallo Stato.

2. Il contributo in conto capitale di cui al comma precedente, al pari di eventuali analoghi contributi erogati da regioni, comuni o enti pubblici, per le stesse finalità, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente, in deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3), lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 100 miliardi per il 1996.

4. Le domande di assegnazione del contributo di cui al comma 1 sono presentate, su carta libera, alle camere di commercio, industria e artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi e elenchi professionali tenuti dallo Stato, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

5. La perizia di cui al comma 4 può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal legale rappresentante delle imprese danneggiate, contenente i medesimi elementi. Le camere di commercio esamineranno le domande di assegnazione del contributo entro 30 giorni dal loro ricevimento e provvederanno a corrispondere direttamente alle imprese interessate il relativo contributo, previo bonifico su c/c bancario indicato nella domanda di erogazione delle imprese stesse. I fondi necessari verranno resi disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio, con appositi ordini di accreditamento, al fine di garantire il rispetto dei tempi indicati.

6. A favore delle imprese di cui al comma 1, e per fare fronte ai danni in esso indicati, trovano inoltre applicazione le disposizioni contemplate dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e al fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ai fini della concessione di finanziamenti agevolati tramite la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate».

2.200

PERUZZOTTI, WILDE, GIBERTONI, SERENA,
CECCATO, SERRA, BRIGANDI, PAINI, SPERONI,
DOLAZZA, TERZI

Al comma 1, dopo le parole: «imprese industriali, commerciali,» inserire la seguente: «turistiche,».

2.60

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «50 per cento» e le parole: «300 milioni per ciascuna impresa» con le altre: «500 milioni per l'anno 1996».

2.100

BINAGHI, MASIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento» e: «300 milioni per ciascuna impresa» rispettivamente con le altre: «50 per cento» e: «500 milioni per l'anno 1996».

2.102

TERRACINI, RIANI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma complessiva di 40 miliardi di lire per l'anno 1996. All'onere non rientrante nella copertura di cui all'articolo 10, pari a lire 10 miliardi, si provvede, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.20

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni», con le altre: «centoventi giorni».

2.30

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I contributi previsti dal presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente e sono esclusi dalla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dal percipiente prevista nel secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, determinato in lire 2,5 miliardi per il 1996, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

2.110

MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOLETTI, TAPPARO,
BONANSEA, DELFINO, CARCARINO, BINAGHI

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 2.400, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario con riferimento all'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, tale emendamento, se i proponenti intendono mantenerlo, verrà votato mediante procedimento elettronico.

BRICCARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRICCARELLO. Signor Presidente, propongo di accantonare la votazione di questo emendamento. In questo momento, sono assenti i proponenti e non sappiamo se essi intendano ritirarlo o meno. (*Commenti della senatrice Barbieri*).

PRESIDENTE. Senatrice Briccarello, poichè il preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico è stato da me dato quindici minuti fa, abbiamo ancora cinque minuti di tempo prima della votazione. In caso di assenza dei senatori Binaghi e Masiero, l'emendamento decadrà. (*Fa il suo ingresso in Aula il senatore Binaghi*).

Senatore Binaghi, intende mantenere l'emendamento 2.400? Come lei sa, se lei lo manterrà dovrà essere votato mediante procedimento elettronico.

BINAGHI. Signor Presidente, propongo di accantonare la votazione dell'emendamento 2.400 e di proseguire l'esame degli altri articoli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, il suo emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 2. Potremmo anche passare all'esame dell'articolo successivo, ma ci sono alcune difficoltà.

BRICCARELLO. Lo ritiri: si rischia di far saltare il decreto.

BINAGHI. Potrei anche ritirare l'emendamento, ma alcune agenzie di stampa ieri hanno pubblicato la notizia di circa 90 o 100 miliardi destinati ad altri interventi. Non si capisce perchè non si possa prevedere un maggiore finanziamento per quanto previsto dall'articolo 2. Con 60 miliardi in più si verrebbe incontro veramente alle esigenze della gente: infatti, un finanziamento di 30 miliardi per imprese dell'intero territorio nazionale è inutile. Non si può penalizzare un settore soltanto perchè si deve penalizzare qualcuno. Se non ci fossero i soldi, lo capirei ma, alla luce delle notizie di ieri, ci sono 95 miliardi per finanziamenti di altri interventi di ristrutturazione. È possibile che non si riesca a dare un aiuto maggiore alle imprese ed anche ai privati cittadini che sono stati danneggiati da questi eventi calamitosi? Trenta miliardi per i danni di dieci aree diverse...

BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Di quaranta.

BINAGHI. A maggior ragione. Dai dati fornitimi dalla prefettura, solo nella provincia di Varese e nella zona dell'alto milanese risultano più di 250 miliardi di danni. La previsione di 40 miliardi per i danni patiti in quaranta situazioni diverse fa comprendere come l'attuale situazione sia ridicola.

Pertanto, per una questione di principio, non ritirerò il mio emendamento.

BRICCARELLO. Senatore Binaghi, trasformi l'emendamento in un ordine del giorno.

BINAGHI. Senatrice Briccarello, il Senato ha approvato un ordine del giorno con il quale si chiedeva lo stanziamento di fondi adeguati per affrontare il problema delle alluvioni: hanno stanziato 30 miliardi, poi portati a 40.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BARBIERI.** Signor Presidente, vorrei sollecitare nuovamente il collega Binaghi a non insistere per la votazione di questo emendamento. Pur comprendendo le sue difficoltà, riserve e preoccupazioni, purtroppo siamo costretti a lavorare all'interno di un canovaccio prestabilito composto dal testo di un decreto-legge e dalle attuali disponibilità in termini di copertura finanziaria. Vi è poi il filtro, tra l'altro molto opportuno perchè consente di ragionare in quest'Aula con le carte scoperte, della Commissione bilancio che verifica se esiste o meno la copertura finanziaria. Conseguentemente al parere espresso da quel filtro, l'Aula deve decidere. L'Assemblea, se vuole, può anche superare un parere contrario della Commissione bilancio, ma trattandosi, per l'appunto, di una decisione particolarmente pesante può farlo soltanto

con la presenza del numero legale: e questa è una norma a tutti ben nota.

Quindi, è giusto che si sappia che le preoccupazioni del collega Binaghi, se portate fino in fondo con il mantenimento del suo emendamento, comporteranno l'interruzione del cammino di questo decreto-legge. Risulta a tutti evidente che lo scoglio che abbiamo davanti non sarebbe superabile. Il collega Binaghi, che giustamente si preoccupa di una serie di questioni, con questo atteggiamento rischia di vanificare un intervento importante ed atteso sull'insieme della piattaforma di esigenze che attendono una risposta e che riguardano intere regioni colpite dalle calamità atmosferiche.

MATTEJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEJA. Signor Presidente, chiedo al collega Binaghi di riflettere per un attimo, anche se comprendo e concordo con la sua richiesta. Di mia iniziativa ho contattato le associazioni di categoria di Varese, anche su sollecito dell'Assindustria di Ivrea; alle stesse ho spiegato che se si insisteva per la votazione di questo emendamento - che magari è stato predisposto in accordo con le associazioni di categoria - o di altri per i quali era necessaria la presenza del numero legale, sarebbe saltato tutto il decreto-legge e di conseguenza anche le veramente ridotte agevolazioni che lo stesso prevede. Le associazioni di categoria hanno convenuto sull'opportunità di procedere all'approvazione del provvedimento.

Pertanto, pur essendo completamente d'accordo con lo spirito della proposta avanzata dal collega Binaghi e da altri colleghi, credo che, insistendo per la votazione dell'emendamento 2.400, si farebbe certamente un grosso dispetto alle imprese che hanno subito dei danni. Invito, pertanto, il senatore Binaghi a trasformare questo emendamento in un ordine del giorno.

BRICCARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, anch'io voglio pregare il senatore Binaghi affinché non insista per la votazione dell'emendamento 2.400. Nell'esame dei provvedimenti sulle alluvioni - e ad oggi sono circa una decina - come ho già avuto modo di sottolineare abbiamo sempre privilegiato la gradualità. Certo avremmo sempre voluto dare a tutti di più, ma non si è potuto; quindi abbiamo sempre cercato di dare qualche cosa progressivamente a tutti i soggetti colpiti.

È vero che di solito in quest'Aula un ordine del giorno fa la figura di una buona intenzione ma resta poi lettera morta, ma è anche vero che proprio nel corso dell'esame di un provvedimento concernente l'alluvione il senatore Tapparo, a suo tempo, rinunciò a sottoporre a votazione un emendamento che allora non sarebbe stato approvato, trasformandolo in un ordine del giorno che - anche perchè il Governo si era impegnato, in maniera sostanziale, a recepirlo non appena possibile - fu

approvato da quest'Aula. Oggi, un ordine del giorno, soprattutto se votato dall'Aula, e se il Governo si farà carico di garantirne l'attuazione (per quanto possibile alla luce degli attuali eventi politici), potrebbe anche non essere lettera morta e comunque non costituirebbe soltanto una dichiarazione di buone intenzioni.

Chiedo quindi al collega Binaghi il sacrificio di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, all'Aula di votarlo e al Governo di dichiarare quanto meno la volontà futura di cercare gli spazi per recepire la volontà del Parlamento. Quest'ultimo infatti si adegua alle esigenze contingenti, però vorrebbe avere la possibilità di agire. Chiediamo quindi al Governo di ascoltarci e al collega di rassegnarsi temporaneamente ritirando l'emendamento e trasformandolo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo vuole intervenire sull'argomento?

* **BARBERI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, vorrei tentare di portare un contributo a questa discussione, con la premessa che i problemi sollevati dal senatore Binaghi sono oggettivi. Anche nella discussione che si è svolta in Commissione è emerso effettivamente che la copertura finanziaria, soprattutto quella relativa alle provvidenze a favore delle imprese, è oggettivamente modesta. Siamo riusciti a trovare la copertura ad un emendamento che aveva anche il senatore Binaghi come cofirmatario e che ha aumentato la dotazione di 10 miliardi, portando le disponibilità da 30 a 40 miliardi.

Volevo però far riflettere il senatore Binaghi e tutti gli onorevoli senatori sulla considerazione che il problema di fondo in questa materia dipende dal fatto che da molti anni la legge di riferimento per le provvidenze alle attività produttive in caso di calamità, che ha istituito il fondo di solidarietà presso il Ministero dell'industria, non è finanziata; esiste cioè nelle varie leggi finanziarie il capitolo di bilancio, che viene mantenuto, ma non è finanziato, il che ha creato non solo problemi in occasione delle calamità del 1995, ma anche in occasione di quelle degli anni precedenti. Ora, nel tentativo di ottenere dal Tesoro e dalla Ragioneria generale dello Stato una maggiore copertura per quanto riguarda le provvidenze a favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del 1995, di cui al decreto-legge che il Senato ha ora al proprio esame, da parte del Tesoro è stato fatto presente che la legge finanziaria 1996 prevede un fondo, assegnato al Ministero dell'industria, che dovrebbe essere appunto destinato alla ricostituzione di questo fondo di solidarietà.

Poichè le prefetture delle province interessate, e segnatamente la prefettura della provincia di Varese, hanno già richiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale e l'assegnazione delle provvidenze, ritengo che, una volta ricostituito il fondo di solidarietà presso il Ministero dell'industria, al quale - ripeto - il Tesoro sta già lavorando, esiste la concreta possibilità che, realizzata la dichiarazione di stato di calamità naturale richiesta dalla prefettura di Varese, sia possibile attivare fondi ulteriori attraverso questo strumento.

Il mio suggerimento è che questa azione, alla quale il Tesoro è già orientato, sarebbe sicuramente rafforzata se dal Parlamento giungesse

un'indicazione in questo senso. Mi sembra quindi che vi sia concretamente uno strumento operativo che può consentire in un tempo ragionevolmente breve di aumentare, secondo la prassi ordinaria del fondo di solidarietà per l'industria, queste provvidenze. Bloccare invece in questo momento la conversione del decreto-legge, che è stato molto arricchito e migliorato nella discussione in sede di Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, credo rappresenterebbe un grave danno per tutti, perchè siamo vicini alla sua scadenza e sarebbe opportuno, nei limiti del possibile, che esso venisse approvato almeno dal Senato perchè nella sua reiterazione potrebbero essere poi introdotti i miglioramenti rilevanti che il dibattito in Senato ha evidenziato.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, intende accogliere gli inviti che le provengono da vari colleghi e dal Sottosegretario?

BINAGHI. Signor Presidente, vorrei fare una domanda al sottosegretario Barberi. Poichè questo decreto difficilmente potrà essere convertito in legge dalla Camera dei deputati, visti i tempi a disposizione e la scadenza del 27 febbraio, per cui esso dovrà probabilmente decadere, non esiste la possibilità nella sua prossima reiterazione di «aumentare» le provvidenze per questo settore?

Non voglio impuntarmi a tutti i costi su questo emendamento. A me sembra una proposta giusta per le imprese e gli artigiani della nostra zona, che hanno subito tanti danni, come sa benissimo il Governo. Un decreto che prevede uno stanziamento di 5 lire tanto per far stare contenti gli interessati mi sembra un insulto.

D'altra parte, come al solito e come ho già fatto notare in discussione generale, in un unico decreto si inseriscono anche altri aspetti che in effetti potrebbero avere un andamento più rapido (penso agli articoli 11, 12 e 13). Ci si trova quindi di fronte al dilemma se fare «il carogna», cioè se fare saltare tutto, oppure se adeguarsi trasformando l'emendamento in ordine del giorno, che abbiamo visto quanto serva. Vorrei avere la garanzia che un ordine del giorno su questo problema venga seriamente preso in considerazione dal Governo con un consistente incremento del fondo di solidarietà presso il Ministero dell'industria. In caso contrario, francamente mi sembra troppo continuare a chiedere di ritirare il nostro emendamento.

Se avessi chiesto le cifre corrispondenti effettivamente all'entità del danno verificatosi nella nostra zona, potevate avere ragione, ma di fronte a quanto chiediamo, non capisco veramente la vostra posizione. Ancora questa mattina in Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie è emerso che per il programma anti-AIDS non sono stati spesi circa 1.500-1.600 miliardi di lire che erano stati stanziati; e poi stiamo qui a discutere per ore per 60 o 70 miliardi che devono andare alle industrie.

Se questo paese viene governato in questo modo, è evidente che andrà sempre tutto male. Non è possibile che presso il Tesoro ci siano cifre di quell'entità non spese e che nello stesso tempo non si possano trasferire dei fondi per risolvere problemi urgenti di questo tipo: qualsiasi attività economica di qualsiasi settore andrebbe male se gestita in questa maniera.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, lei però mi deve dire se ritira l'emendamento o meno, altrimenti lo mettiamo ai voti.

BINAGHI. Lo trasformiamo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sia assegnato un contributo fino al 50 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili e nel limite massimo di lire 500 milioni per ciascuna impresa. Il contributo in parola può riguardare anche danni a scorte e a merci in conto lavorazione, in deposito, in comodato, presso le imprese danneggiate all'epoca delle situazioni di emergenza indicate all'articolo 1, oltre che le spese sostenute per lo sgombero dei detriti e dei materiali accumulatisi nelle aree di pertinenza delle imprese danneggiate, nonché le spese per eventuali perizie giurate redatte da tecnici iscritti ad albi ed elenchi professionali tenuti dallo Stato.

Il contributo in conto capitale di cui al comma precedente, al pari di eventuali analoghi contributi erogati da regioni, comuni o enti pubblici, per le stesse finalità, non deve concorrere alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente, in deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3), lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

9.2419.101 (già em. 2.400)

BINAGHI, XIUMÈ

(Applausi della senatrice Briccarello).

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 2.200, siamo nella stessa situazione, in quanto è necessario votarlo con il procedimento elettronico e quindi si procederebbe automaticamente alla verifica del numero legale, come da Regolamento. Chiedo pertanto ai presentatori se intendono ritirarlo.

TERZI. Ci troviamo di fronte, come al solito, ad una dimostrazione di amministrazione di giustizia, quindi di equità, molto personale, molto labile. Tutti convengono in quest'Aula che il nostro emendamento è fundamentalmente giusto e corretto, però mancano i soldi; quegli stessi soldi che poi vediamo tranquillamente fermi in alcuni capitoli di bilancio perchè non spesi. Ma quei fondi devono rimanere necessariamente accantonati e non si può dirottare una piccola somma di fronte ad una situazione urgente, al fine di sistemare, di dare un poco di ossigeno a queste imprese in modo che possano rinascere. Tutto il problema è ovviamente collegato anche al discorso del lavoro e della salvaguardia dei posti di lavoro. In quest'Aula sento spesso e volentieri interventi in questa direzione, ma di fronte alla concretezza delle proposte,

di fronte alla previsione di qualche miliardo attribuito non a scopi demagogici, ma finalizzato affinché queste piccole fabbriche abbiano la possibilità di mantenere i livelli occupazionali, non vengono assolutamente trovati i necessari finanziamenti.

Stavo anche parlando della logica della giustizia, che deve essere equa su tutto il territorio nazionale. Si parla tanto di unità di questo territorio ed il minimo che un cittadino... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Stavo dicendo in merito al discorso dell'equità di questo paese che mi sembra che non venga ripartita su tutto il territorio nazionale allo stesso modo, perchè, pur convenendo che è giusto che anche queste zone colpite da eventi calamitosi abbiano la necessaria distribuzione di finanze utilizzabili, in realtà ciò non viene assolutamente fatto. Ci nascondiamo dietro la logica del «se venisse votato questo emendamento mancherebbe il numero legale». In realtà questo non viene assolutamente fatto. Ecco dove finalmente in Italia e in quest'Aula siamo tutti uniti: nel non chiedere il numero legale. Perchè siamo tutti uniti nel non chiedere il numero legale? Perchè verrebbe bocciato l'emendamento poichè in quest'Aula, come tante altre volte, i rappresentanti delle forze politiche hanno deciso che oggi è una giornata di *week-end*, oggi si deve smettere prima perchè ognuno deve andare nei propri collegi elettorali, deve fare una pre-campagna elettorale e giustamente di fronte ad una logica di giustizia, quindi di attesa, di bisogno della popolazione, non si ha il coraggio di dire che persone stipendiate lautamente non sono disposte a rimanere qui per votare. Si cercano vari *escamotage* per arrivare a dire «non chiediamo il numero legale». Ci rendiamo conto di questa impellenza perchè possa passare questa legge. Ci rendiamo anche altrettanto conto che non è una questione di giustizia. Noi siamo divisi su un grosso problema morale e filosofico: se salvaguardare la faccia delle persone che oggi sono andate a casa oppure creare delle ingiustizie nei confronti delle attese di popolazioni che hanno gli stessi diritti delle altre. Benissimo; so che sto per prendere una decisione che non piacerà, una decisione impopolare però ritengo che questo sia un posto dove fino all'ultimo giorno si deve discutere. Non siamo dunque disponibili a ritirare questo emendamento non nei confronti delle popolazioni, ma per un senso di giustizia. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord*).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 2.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,40).

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, testè riunitasi, ha stabilito all'unanimità che nel corso delle due prossime settimane l'Assemblea si riunirà dalle ore 16 nelle giornate di mercoledì e dalle ore 10, se necessario, nelle giornate di giovedì. Saranno esaminati i decreti-legge in scadenza, dando la precedenza a quelli che sono stati già approvati dalla Camera dei deputati.

Tale Conferenza, sempre all'unanimità, ha concesso deroghe per l'esame in Commissione dei provvedimenti sulla pensione alle casalinghe e sugli incidenti domestici, nonché delle interrogazioni sul caso Baraldini e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È stata quindi confermata la deroga per l'esame, sia in Commissione sia in Aula, del provvedimento sull'usura. In relazione al successivo andamento dei lavori presso la competente Commissione, i Capigruppo si sono riservati la possibilità di deferire quel provvedimento in sede deliberante alla Commissione competente. Ma questo verrà deciso in seguito.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 al 29 febbraio 1996.

			- Disegno di legge n. 2550 - Decreto-legge n. 13 sulla Conferenza Unione europea (Approvato dalla Camera dei deputati - Scade il 13 marzo 1996)
Mercoledì 21	febbraio	(pomeridiana) (h. 16)	- Disegno di legge n. 2551 - Decreto-legge n. 15 sui beni culturali (Approvato dalla Camera dei deputati - Scade il 18 marzo 1996)
Giovedì 22	»	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. 2552 - Decreto-legge n. 16 sul fermo biologico della pesca (Approvato dalla Camera dei deputati - Scade il 18 marzo 1996)
Mercoledì 28	»	(pomeridiana) (h. 16)	- Disegno di legge n. 2426 - Decreto-legge n. 9 sull'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (Presentato al Senato - Scade il 10 marzo 1996)
Giovedì 29	»	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. 2423 - Decreto-legge n. 5 sugli incidenti connessi con determinate attività industriali (Presentato al Senato - Scade il 9 marzo 1996)

Il calendario potrà essere integrato con l'esame dei provvedimenti non conclusi nelle precedenti settimane.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2419

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento 2.200.

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, mi permetto di avanzare la seguente proposta. Vorrei pregare il senatore Terzi e gli altri colleghi, se possibile, di fare in modo di continuare ad esaminare e votare gli emendamenti di questo importantissimo, a mio avviso, decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, in quanto centinaia di comuni sono in attesa delle provvidenze in esso contenute perchè ne hanno veramente bisogno.

Sono d'accordo con il collega Terzi sul fatto che non c'è giustificazione alle assenze dei senatori anche se ci troviamo in un particolare momento politico; ma egli sa benissimo quante volte siamo andati avanti nell'esame di disegni di legge e decreti-legge importanti per quelle popolazioni che di volta in volta ne auspicavano l'applicazione.

Per tali ragioni, mi permetto di chiedere al senatore Terzi se sia possibile ritirare l'emendamento 2.200 o non votarlo con procedimento

elettronico affinché si possa continuare i nostri lavori così come abbiamo fatto tante volte, tranquillizzando quelle popolazioni che attendono il provvedimento al nostro esame.

TERZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, Sottosegretario, colleghi, prendo atto della richiesta che mi è stata rivolta dal senatore Turini, anche se a mio avviso non è comunque giustificabile l'assenza della maggioranza dei senatori da quest'Aula.

Vorrei invece avanzare un'ulteriore proposta - se accolta, comporterà il ritiro dell'emendamento 2.200 - che impegni il Sottosegretario e quindi il Governo ad accettare quanto sto per proporre.

Per ritirare il mio emendamento proporrei una adeguata reintegrazione dei capitoli 7053 e 7545 del Ministero dell'industria e dei capitoli 8172 e 7763 del Ministero del tesoro, di cui alla legge del 1952. Questo, a patto che vengano estesi i benefici di cui alla legge n. 50 del 1952 alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali nel 1995, in modo da andare ad integrare le provvidenze previste dal disegno di legge n. 560.

In alternativa a questo, provvedere in sede di reitera - supposto che il decreto venga reiterato - oppure in sede di conversione ad un aumento delle disponibilità previste dal decreto-legge n. 560 del 1995 all'articolo 2 pari almeno al doppio di quanto attualmente stanziato.

Con questo preciso impegno formale del Governo sui finanziamenti sono disposto a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta del senatore Terzi.

* BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, per quanto riguarda la prima parte, ho già detto nell'intervento precedente che è una assoluta esigenza, per cui accetto senz'altro a nome del Governo l'impegno di adoperarsi a che la legge, riferita al Ministero dell'industria, che stabilisce le provvidenze a favore delle imprese danneggiate, venga adeguatamente rifinanziata.

Uguualmente accetto l'impegno a tentare di fare in modo di aumentare la copertura in sede di reiterazione o di esame da parte della Camera del provvedimento.

Quindi, accetto l'impegno, così come prospettato dal senatore Terzi.

PRESIDENTE. Senatore Terzi, penso si dichiari soddisfatto.

TERZI. Signor Presidente, con questo preciso impegno e con questa battaglia condotta dal movimento della Lega Nord, fidandoci del rappresentante del Governo, accettiamo di ritirare l'emendamento. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord)*.

BINAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINAGHI. Signor Presidente, volevo aggiungere la mia firma all'eventuale ordine del giorno che verrà stilato in modo che, siccome questo tipo di battaglia è stata fatta anche sull'emendamento precedente che portava il mio nome e quello del senatore Masiero, risulti quanto è stato detto in quest'Aula stamattina.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, non abbiamo un ordine del giorno ma un impegno del Governo. Comunque, risulterà agli atti la sua dichiarazione di adesione.

Metto ai voti l'emendamento 2.60, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Binaghi e Masiero, identico all'emendamento 2.102, presentato dai senatori Terracini e Riani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sull'emendamento 2.110, presentato dal senatore Matteja e da altri senatori, è prevista la votazione elettronica dal momento che vi è il parere contrario della 5ª Commissione.

Poichè il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario e il relatore ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento, vorrei sapere se i presentatori stessi insistono per la sua votazione.

MATTEJA. Anche se con rammarico, signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.110, anche in considerazione del parere contrario espresso dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 101, presentato dai senatori Binaghi e Xiumè in sostituzione dell'emendamento 2.400.

THALER AUSSERHOFER, segretario: «Il Senato impegna il Governo a far sì che, per la ripresa dell'attività produttiva nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sia assegnato un contributo fino al 50 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili e nel limite massimo di lire 500 milioni per ciascuna impresa. Il contributo in parola può riguardare an-

che danni a scorte e a merci in conto lavorazione, in deposito, in comodato, presso le imprese danneggiate all'epoca delle situazioni di emergenza indicate all'articolo 1, oltre che le spese sostenute per lo sgombero dei detriti e dei materiali accumulatisi nelle aree di pertinenza delle imprese danneggiate, nonché le spese per eventuali perizie giurate redatte da tecnici iscritti ad albi ed elenchi professionali tenuti dallo Stato.

Il contributo in conto capitale di cui al comma precedente, al pari di eventuali analoghi contributi erogati da regioni, comuni o enti pubblici, per le stesse finalità, non deve concorrere alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente, in deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3), lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

9.2419.101 (già em. 2.400)

BINAGHI, XIUMÈ

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo può accogliere questo ordine del giorno con una precisazione per quanto riguarda la sua seconda parte. Tenteremo di fare in modo che i contributi non concorrano alla formazione del reddito d'impresa, cosa che peraltro in successivi emendamenti al testo del decreto in discussione verrà ripresentata. Desidero precisare che alcuni benefici di questo tipo sono già previsti dall'attuale normativa, ai sensi della quale è possibile che le eventuali plusvalenze che risultassero da contributi per risarcimento danni possano essere riportate su cinque successivi esercizi finanziari. Di fatto, è già previsto quindi un sostanziale beneficio per le imprese che ricevono queste agevolazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

STANISCIA, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, poichè il rappresentante del Governo ha accettato il suo ordine del giorno, desidera insistere per la sua votazione?

BINAGHI. Sì, signor Presidente, desidero che il mio ordine del giorno venga votato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Desidero annunciare il mio voto favorevole all'ordine del giorno, al quale appongo anche la mia firma.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Desidero annunciare il mio voto favorevole all'ordine del giorno, al quale appongo anche la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 101, presentato dai senatori Binaghi e Xiumè.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

(Interventi a favore delle aziende agricole)

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 ed individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni e le procedure della medesima legge.

2. All'onere finanziario di cui al presente articolo si provvede con la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, integrata di lire 10 miliardi per l'anno 1996.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Contributi ai privati per gli eventi alluvionali)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi

dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, il contributo, a fondo perduto, è fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 è assegnata alle regioni di cui all'articolo 1 la complessiva somma di lire 4 miliardi per l'anno 1996, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla ripartizione della predetta somma fra le regioni interessate che sono tenute a predisporre un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la progettazione, esecuzione e verifica degli interventi. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

4. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

4.200

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

4.201

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In caso di danni subiti da privati ad unità immobiliari per le quali non siano state emesse ordinanze di sgombero per inagibilità, ma i cui danni siano stati certificati, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al 40 per cento della spesa di ripristino».

4.100

TERRACINI, RIANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIÀ, *relatore*. Tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 4 si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 4.100 si intende decaduto. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIÀ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole agli emendamenti 4.200 e 4.201; avrei invitato invece i presentatori a ritirare l'emendamento 4.100.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 4.200 e 4.201, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 4.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.201, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Contributi ai privati per gli eventi sismici)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risul-

tano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato ai soggetti proprietari un contributo, a fondo perduto, fino al sessantacinque per cento della spesa di ripristino e miglioramento sismico.

3. Con il termine miglioramento sismico di cui ai commi 1 e 2 si intende un insieme di interventi volti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualità dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi, diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche sugli edifici adiacenti a questo. I progetti possono prevedere, oltre agli interventi strutturali, anche le opere di finitura strettamente connesse.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni predispongono un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalità di spesa;

b) specifiche direttive per la definizione di elementi utili alla corretta e completa progettazione, esecuzione e verifica degli interventi, avvalendosi anche del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e del Servizio sismico nazionale. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo sono assegnate, per l'anno 1996, le somme di lire 7.300 milioni alla regione Toscana e di lire 1.200 milioni alla regione Puglia da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

6. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal presente articolo, per finanziare interventi di miglioramento sismico sugli edifici pubblici strategici.

7. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «comuni danneggiati» inserire le seguenti: «a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)».

5.301

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

5.300

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «per le quali il sindaco ha emesso» aggiungere le seguenti: «, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento.».

5.302

IL RELATORE

Al comma 6, dopo la parola: «strategici», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli demaniali, ovvero destinati a pubblici uffici dello Stato, per i quali detti interventi sono realizzati a cura del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.».

5.20

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 5.301, 5.300 e 5.302; ritiro invece l'emendamento 5.20.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.301, 5.300 e 5.302.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.301, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.302, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Contributi ai privati per dissesto idrogeologico)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaione (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano di-

strutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo può essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare.

2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.

3. Il comune, valutata la congruità delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.

4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma è comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonché per la demolizione degli edifici non più recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione in altro sito delle unità immobiliari distrutte, il comune è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a modificare gli strumenti urbanistici.

5. Il comune è tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

6. La località del comune denominata «Le Funi», limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al fine di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unità immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni».

6.100

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine» con le seguenti: «nella parte relativa alla voragine ed alle unità immobiliari crollate o totalmente demolite».

6.101

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 6.100 e 6.101.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

(Interventi urgenti di protezione civile)

1. Per interventi di emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, si provvede ad emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata, per l'anno 1996, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, la somma di lire 30 miliardi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare è data facoltà agli enti interessati di ricorrere anche alla trattativa privata, purchè vi sia declaratoria automatica della pubblica utilità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dei lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto».

7.102

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile un'ulteriore somma di lire 10 miliardi per gli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria. A tale maggiore spesa di lire 10 miliardi si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.60

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma, a seguito dell'evento franoso in località "La Lama" del comune di Corniglio, comprensivo della evacuazione di beni e di persone e delle relative attività di assistenza e soccorso. Al relativo onere, fino ad un importo di lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.70

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora per procedere ai lavori occorranza autorizzazioni e nulla osta in materia di tutela ambientale e siano trascorsi inutilmente i termini per la risposta, si applicano le disposizioni riguardanti il silenzio assenso».

7.100

TERRACINI, RIANI

Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 7.102 e 7.100 si intendono decaduti. Invito il relatore ad illustrare i restanti emendamenti.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.60 e 7.70.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.60, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.70, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica)

1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni nell'anno 1996.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.0.10

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, do per illustrato questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento.

All'emendamento 8.60, al comma 1, dopo le parole: «Basilicata, Calabria,» inserire la seguente: «Abruzzo».

8.60/10

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane di Basilicata, Calabria, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1995, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

1-bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di intervento».

8.60

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Del pari usufruiscono degli stessi benefici di cui al comma 1 le regioni, le province, i comuni e le comunità montane della regione Calabria, gravemente danneggiate dai devastanti eventi calamitosi dei giorni 25 e 26 gennaio 1996».

8.103

D'IPPOLITO, RIANI, BEVILACQUA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti si intende concesso se entro trenta giorni non interviene esplicito diniego».

8.102

TERRACINI, RIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono ammessi a finanziamento, a titolo di recupero risorse finanziarie, anche gli interventi già effettuati in via di estrema urgenza, a prescindere dalla disposizione di progetti, semplicemente sulla base del certificato di regolare esecuzione».

8.100

TERRACINI, RIANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPECCHIA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 8.60/1 perchè, così come abbiamo convenuto con il rappresentante del Governo, la Puglia non è presente, come non sono presenti tutte le altre regioni che già in precedenti provvedimenti hanno avuto la possibilità di contrarre questi mutui.

PRESIDENTE. Si intende allora ritirato l'emendamento 8.60/1, così come è stato ritirato l'emendamento 8.60/2, presentato dai senatori Lorusso e Casillo.

CARCARINO. Signor Presidente, l'emendamento 8.60/3 rappresenta un atto dovuto, avendo noi già votato l'emendamento 1.6 che riguardava il dissesto idrogeologico di Civitacampomariano, in provincia di Campobasso.

STANISCIÀ, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.60/10, così come, a nome della Commissione, do per illustrato l'emendamento 8.60.

PRESIDENTE. Ricordo alla senatrice D'Ippolito Vitale, nell'illustrare l'emendamento 8.103, di tener conto del parere negativo espresso dalla 5ª Commissione permanente, che richiederebbe la votazione mediante procedimento elettronico.

D'IPPOLITO VITALE. Signor Presidente, vorrei ricordare le ragioni che hanno indotto alla presentazione di questo emendamento. Si tratta sostanzialmente, a fronte dei gravissimi eventi calamitosi che hanno colpito la Calabria, di estendere benefici già previsti attraverso un meccanismo di solidarietà possibile, cioè attraverso la possibilità di accedere a mutui ventennali anche da parte di quei comuni, di quelle regioni, di quelle province e di quelle comunità montane che appunto sono state gravemente danneggiate dagli eventi recenti del 25 e 26 gennaio. Mi rendo conto che il parere negativo della 5ª Commissione permanente pone delle difficoltà all'approvazione del presente emendamento, ma rimangono tutte intere le ragioni di emergenza e di estrema necessità. Quindi, prendendo atto da una parte delle difficoltà, ma altresì della necessità di porre con forza all'attenzione del Governo l'opportunità di intervenire in quella regione, sarei disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, sollecitando naturalmente il Governo ad assumere precisi impegni per provvedimenti sollecitati a favore di una re-

gione che vede superata la cifra dei 300 miliardi quanto a danni stimati fino ad oggi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

* **BARBERI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio far presente che aumentare lo stanziamento finanziario dell'articolo 8 del provvedimento, che sarebbe certamente importante, comporterebbe comunque una ripartizione tra un numero abbastanza alto di regioni. Voglio anche evidenziare ai proponenti che, proprio per tener conto della gravità della situazione e anche degli ultimi avvenimenti verificatisi nei mesi di gennaio e di febbraio di quest'anno in Calabria, con l'emendamento 7.60, che l'Assemblea ha già approvato, sono stati stanziati 10 miliardi destinati unicamente ed esclusivamente a questi interventi per la regione Calabria. Chiedo quindi ai proponenti di ritirare questo emendamento ed informo anche che il Governo ha già disposto una riunione organizzativa tra Protezione civile e Presidenza della giunta regionale della Calabria per stendere insieme un piano di interventi di risanamento della situazione idrogeologica, che nella regione Calabria è veramente molto critica.

d'IPPOLITO VITALE. Ritiro l'emendamento 8.103, ma non ho capito bene se c'è la disponibilità ad accettare comunque un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il contenuto della sua proposta è già presente in parte nell'emendamento 8.60. Quindi sostanzialmente, in caso di approvazione di quell'emendamento, la sua proposta verrebbe accolta.

d'IPPOLITO VITALE. Allora mi limito a rivolgere una raccomandazione al Governo, prendendo atto della volontà del Governo medesimo già espressa in quella direzione e delle decisioni assunte sul piano concreto. Presento comunque il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,
impegna il Governo

a far sì che, nell'ambito di una quanto più rapida adozione di provvedimenti idonei ad affrontare l'emergenza nella regione Calabria, possano usufruire degli stessi benefici di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto in discussione le province, i comuni e le comunità montane della regione Calabria gravemente danneggiati dai devastanti eventi calamitosi dei giorni 25 e 26 gennaio 1996».

9.2419.150 (già emendamento 8.103) **D'IPPOLITO VITALE, RIANI, BEVILACQUA**

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 8.60/3, 8.60/10 e 8.60.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono anch'io favorevole a tutti gli emendamenti rimasti al nostro esame.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.60/1 è stato ritirato e che ugualmente si intende ritirato il successivo 8.60/2.

Metto ai voti l'emendamento 8.60/3, presentato dal senatore Carcarino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.60/10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.60, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.103 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno e che gli emendamenti 8.102 e 8.100 sono stati dichiarati decaduti stante l'assenza dei presentatori.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

(Provvidenze da parte di altri enti pubblici)

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Provvidenze per opere di prevenzione)

1. A favore dell'Autorità di bacino del fiume Tevere è disposto uno stanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e

per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonché per le opere di contenimento, di collegamento e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo pari a lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.10

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

STANISCIA, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, valutato in lire 86.700 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Articolo 10-ter.

1. Le imprese e i privati cittadini che hanno subito danni regolarmente accertati possono detrarre l'equivalente dalle imposte sui redditi fino alla completa copertura del danno al netto di eventuali contributi ricevuti a fondo perduto».

10.0.200

BINAGHI, MASIERO

PRESIDENTE. Ricordo che su questo emendamento è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione permanente. I presentatori intendono mantenerlo?

BINAGHI. È la mattina dei pareri contrari. Ormai, avendo trasformato in ordine del giorno il mio precedente emendamento 2.400, penso di trasformare in ordine del giorno anche questo.

Si tratta di un problema che una volta o l'altra bisognerà prendere in considerazione. Mi riferisco alla necessità di rendere più snella la metodologia con cui si possa accedere al rimborso dei danni subiti a causa di questi eventi. La mia proposta prevede che le imprese e i cittadini privati possano detrarre dall'imposta fiscale quanto hanno già speso in occasione di danni subiti a seguito di eventi calamitosi. Questa proposta risolverebbe molti problemi di tipo burocratico e darebbe notevole snellezza a queste procedure.

Capisco benissimo però che ci si trova di fronte alla solita storia del numero legale e quindi trasformo il mio emendamento in ordine del giorno.

Presidenza del vice presidente STAGLIENO

(Segue BINAGHI). Il testo è il seguente: «Il Senato impegna il Governo a valutare l'opportunità che le imprese e i privati cittadini che abbiano subito danni regolarmente accertati possano detrarre l'equivalente dalle imposte sui redditi fino alla completa copertura del danno al netto di eventuali contributi ricevuti a fondo perduto».

9.2419.170 (già emendamento 10.0.200) BINAGHI, STAGLIENO, XIUMÈ, BUCCIARÈLLI

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

STANISCIA, *relatore*. Sono favorevole.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Chiedo di apporre anche la mia firma a questo ordine del giorno.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Anch'io vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno.

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Intendo aggiungere anche la mia firma.

MATTEJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEJA. Vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho già esposto in Commissione le difficoltà che l'adozione di un provvedimento di questo tipo pone, poichè però l'ordine del giorno invita il Governo a studiare le possibilità, vista la formulazione, il Governo accetta di studiare il problema.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, insiste per la votazione?

BINAGHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 170, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 10.0.200, presentato dal senatore Binaghi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 11.

(Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. All'articolo 5, comma 6-bis, primo capoverso, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole da: «alle imprese industriali, artigianali e commerciali» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti:

«: a) i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, alle imprese industriali, artigianali e commerciali del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1992;

b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993;

c) i benefici di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse.».

3. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo le parole: «per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.».

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla

legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata della somma di lire 40 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, nonchè emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi:

Al comma 2, sopprimere il capoverso a).

11.170

LA COMMISSIONE

Al comma 2, capoverso b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ottobre 1993».

11.10

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire il capoverso c) con il seguente:

«c) alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonchè alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonchè i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse».

11.110

LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) ai benefici di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, già concessi alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Liguria e della provincia di Latina, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991, vengono estese le agevolazioni di semplificazioni delle procedure per l'accesso al finanziamento agevolato di cui alla menzionata legge 16 febbraio 1995, n. 35. Per questi benefici la Conferenza di cui all'articolo 1, comma 2, provvede alla determinazione delle procedure di attuazione per l'accesso al finanziamento agevolato, affinché la banca che erogherà il finanziamento possa procedere a fronte della presentazione, da parte del danneggiato:

1) dell'attestazione di impresa danneggiata, rilasciata dalla prefettura competente per territorio;

2) di dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa attestante gli impegni di spesa assunti per la riattazione e/o la ricostruzione».

11.130 (Nuovo testo)

COZZOLINO, GRIPPALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'importo di lire 40 miliardi di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, è aumentato di lire 20 miliardi. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

11.50

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge».

11.190

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 3-quater del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,

n. 438, dopo le parole: "nello stesso comune" sono inserite le seguenti: "o in comuni contermini";

5-ter. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994».

11.100

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e successive integrazioni, nonché i contributi previsti dall'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, sono da considerarsi erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente e sono esclusi dalla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, determinato in lire 7 miliardi per il 1996, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

11.200 (Nuovo testo)

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO, GANDINI, TURINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Le erogazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 30 maggio 1994, convertito in legge il 25 luglio 1994, n. 471, e successive integrazioni, devono essere corrisposte anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti norme in materia di contabilità dello Stato».

11.250

IL RELATORE

All'emendamento 11.0.20, sopprimere le parole: «avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca».

11.0.20/10

SPECCHIA, COZZOLINO, TURINI, DEMASI, MONTELEONE, MOLINARI, MOLTISANTI, RECCIA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis.

(Disposizione relativa alla sorveglianza sismica in Sicilia)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche dei predetti enti di ricerca".

11.0.20

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis.

(Modifica all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433)

1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonchè alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarità degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessità di accelerare la ricostruzione».

11.0.50

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Articolo 11-....

(Benefici a favore di soggetti colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994)

1. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono estesi, nel limite massimo di lire 1.300 milioni, ai soggetti che hanno subito danni ad immobili adibiti ad uso abitativo negli eventi alluvionali avvenuti in Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 1.300 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.100 (Nuovo testo)

MATTEJA, TAPPARO, MORANICO, BRICCARELLO,
GANDINI, ZANOLETTI, BONANSEA

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 11.

SPECCHIA. Do per illustrato l'emendamento 11.130, cui aggiungo la mia firma, e l'emendamento 11.0.20/10.

MATTEJA. Do per illustrato l'emendamento 11.200 e l'emendamento 11.0.100.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sull'emendamento 11.200 (nuovo testo).

THALER AUSSERHOFER, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 11.200, nuovo testo, esprime per quanto di propria competenza parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.130 e 11.200 (nuovo testo).

Ritiro l'emendamento 11.250.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.0.20/10, mi rimetto al Governo.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.170, sull'emendamento 11.10 e sull'emendamento 11.110.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 11.130, precisando che tecnicamente la proposta è mal formulata, nel senso che i benefici citati, di cui alla legge n. 35 del 1995, non riguardano le alluvioni del 1991.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.50, 11.190 e 11.100.

Lascio la parola al sottosegretario Vozzi per pronunciarsi sull'emendamento 11.200, nel nuovo testo.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime un parere di massima favorevole sulla sostanza dell'emendamento 11.200, ma solleva dei dubbi sulla possibilità di dare attuazione alla disposizione in esso contenuta senza creare incertezze interpretative. A tal fine il Governo ha preso contatto con gli onorevoli senatori che hanno proposto l'emendamento per addivenire ad una riformulazione integrale di questo comma aggiuntivo. Sono insorte all'ultimo momento difficoltà che credo potrebbero essere risolte ove i presentatori accettassero una modesta riformulazione del testo, limitata alla soppressione, dopo le parole: «30 giugno 1995, n. 265», delle altre: «sono da considerarsi erogati in conto capitale e». Ove i presentatori accettassero questa modesta modifica dell'emendamento, i dubbi circa la possibilità di dare attuazione a questa disposizione senza problemi verrebbero fugati. I problemi di ordine finanziario non verrebbero minimamente toccati. Pertanto, ove i presentatori accedessero a questa limitata modifica, il Governo esprimerebbe parere favorevole. Sarebbe una soluzione alternativa rispetto a quella, precedentemente prospettata, di una integrale riformulazione dell'emendamento, nella linea indicata dal Governo.

PRESIDENTE. Avverto che è stata testè presentata una nuova formulazione di questo emendamento. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 11.200

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. «Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e successive modificazioni, nonché i contributi previsti dall'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, determinato in lire 7 miliardi per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.200 (ulteriore nuovo testo) MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO, GANDINI

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Le chiedo scusa, signor Presidente, ma purtroppo negli ultimi minuti si è svolta una ulteriore concitata consultazione, per cui sono insorte difficoltà - a quanto apprendo - da parte dei presentatori ad accettare questa riformulazione di cui il senatore segretario ha dato lettura.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma credo che il senatore Matteja intenda invece accettare questa nuova formulazione.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando è così ...

MATTEJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEJA. Credo che la proposta avanzata dal Governo tendente a sopprimere le parole: «Sono da considerarsi erogati in conto capitale e» possa essere accettata, in quanto effettivamente questi contributi lo sono. Sarebbe stata una specificazione quasi ridondante, la cui soppressione non cambia la sostanza dell'emendamento.

GUGLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIERI. Chiedo che venga aggiunta la mia firma all'emendamento in esame.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Desidero anch'io aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e dispone che vengano aggiunte le due firme.

Prego il sottosegretario Barberi di concludere l'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.20 e sull'emendamento 11.0.50.

Invito invece i presentatori dell'emendamento 11.0.100 al ritiro per la seguente motivazione. Questo emendamento si prefigge il ricorso ai fondi GESCAL per la copertura dei danni ad immobili privati subiti nel corso delle alluvioni precedenti a quella del 1994. Tale misura era già stata adottata - come è indicato nell'emendamento - con la legge n. 471 del 1994, ma vi è stata una sentenza della Corte costituzionale che ha bloccato la copertura facendo rilevare che i fondi GESCAL non possono essere destinati a queste finalità. Si è creato così un grosso problema al quale un articolo del presente decreto si prefigge di porre rimedio. Quindi, possiamo dire che di fatto la disposizione recata dall'emendamento è già stata dichiarata incostituzionale con una sentenza sulla stessa materia emessa dalla Corte costituzionale. Invito quindi i presentatori a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.20/10, debbo sinceramente affermare che mi sfuggono le motivazioni che hanno indotto alcuni senatori a presentarlo; anche in questo caso inviterei i presentatori a ritirarlo perchè non vedo quale beneficio l'emendamento 11.0.20 potrebbe trarre da tale subemendamento, nel senso che il termine «anche» sta ad indicare che non ci si limita ad avvalersi degli enti di ricerca indicati. Questi ultimi hanno carattere nazionale e quindi raggruppano tutte le strutture di ricerca sia universitarie, sia extrauniversitarie in campo nazionale. Comunque, non ne faccio un problema di grande rilevanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.170, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.110, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.130, nel nuovo testo.

STANISCIÀ, relatore. Signor Presidente, dal momento che il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento 11.130, nuovo testo, su cui io stesso avevo espresso parere favorevole, invito i presentatori a ritirarlo.

MONTELEONE. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento, che ritiro e trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego il senatore Monteleone di far pervenire alla Presidenza il testo di tale ordine del giorno.

SERRA. Signor Presidente, mi sembra che sull'emendamento 11.130, nel nuovo testo, presentato dai senatori Cozzolino e Grippaldi, il Governo era disposto ad esprimere un parere favorevole, qualora ne fosse stata rivista la formulazione.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha detto che tale emendamento era mal formulato. Ora il relatore ha chiesto ai presentatori di ritirarlo e il senatore Monteleone, che ha apposto in calce la sua firma, lo ha trasformato in un ordine del giorno.

SERRA. Signor Presidente, vorrei fare mio tale emendamento se il Governo è disposto a formularlo in una diversa maniera.

PRESIDENTE. Senatore Serra, non è possibile, perchè l'emendamento 11.130, nel nuovo testo, è già stato trasformato in un ordine del giorno, il cui testo è il seguente:

«Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che ai benefici di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, già concessi alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Liguria e della provincia di Latina, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991, vengano estese le agevolazioni di semplificazioni delle procedure per l'accesso al finanziamento agevolato di cui alla menzionata legge 16 febbraio 1995, n. 35. Per questi benefici la Conferenza di cui all'articolo 1, comma 2, provvede alla determinazione delle procedure di attuazione per l'accesso al finanziamento agevolato, affinché la banca che erogherà il finanziamento possa procedere a fronte della presentazione, da parte del danneggiato:

1) dell'attestazione di impresa danneggiata, rilasciata dalla prefettura competente per territorio;

2) di dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa attestante gli impegni di spesa assunti per la riattazione e/o la ricostruzione».

9.2419.151 (già em. 11.130, nuovo testo) COZZOLINO, GRIPPALDI, SPECCHIA,
MONTELEONE, TURINI

Metto ai voti l'emendamento 11.50, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.190, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dal senatore Matteja e da altri senatori, nell'ulteriore nuovo testo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.250 è stato ritirato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 11.0.20/10 se accolgono l'invito del Governo a ritirarlo.

SPECCHIA. Signor Presidente, chiediamo che venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.20/10, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

MONTELEONE. Chiediamo la controprova sull'emendamento 11.0.20/10.

PRESIDENTE. Non è più possibile farlo.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.50, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Chiedo al senatore Matteja se sull'emendamento 11.0.100 accetta l'invito al ritiro formulato dal Governo.

MATTEJA. Lo mantengo, signor Presidente, altrimenti la situazione non sarà mai risolta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.100, nel nuovo testo, presentato dal senatore Matteja e da altri senatori.

È approvato.

CARCARINO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

(Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994)

1. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera a), n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «ricostituzione di scorte» sono inserite le seguenti: «da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994».

3. Il comma 7-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo Centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.».

4. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.».

5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso».

12.70

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, limitatamente alle sole imprese cessate viene versato a seguito della presentazione di perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese cessate anche quelle sottoposte alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

12.170

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni del presente articolo limitatamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 3, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 aprile 1996.

2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonchè per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, è determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano

catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.

2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma *2-ter*, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni».

5-ter. All'articolo *4-quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 è individuato nella data del 30 giugno 1996».

5-quater. Il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dell'articolo *4-quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è prorogato al 30 aprile 1996.

5-quinquies. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole «anni 1994 e 1995» sono sostituite dalle seguenti: «anni 1994, 1995 e 1996».

5-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano anche a tutti i comuni compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1995».

12.130

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1996».

12.180

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti delle disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 691».

12.200 (Nuovo testo)

MATTEJA, BRICCARIELLO, ZANOLETTI, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO, GANDINI, MORANDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo centrale di garanzia, istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964 n. 1068 presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., è incrementato di lire 50 miliardi».

12.40

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO, GANDINI, MORANDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994”».

12.200a

FANTE

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 12.70, 12.170, 12.130, e 12.180 si illustrano da sè.

MATTEJA. Signor Presidente, l'emendamento 12.200 si illustra da sè, mentre ritiro l'emendamento 12.40, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere negativo.

FANTE. Signor Presidente, sull'emendamento 12.200a è stato espresso parere negativo dalla 5ª Commissione, però per superarlo c'è una modifica suggerita dal rappresentante del Governo, cui rimando per l'illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 12.200 mi rimetto al Governo, mentre per l'emendamento 12.200a aspetto che il Governo illustri la modifica cui si è accennato.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 12.70, 12.170, 12.130 e 12.180.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.200, chiederei ai presentatori di accettare una breve modifica. Si tratterebbe di inserire, dopo le parole «nei limiti» le seguenti: «dei benefici previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 e». In questo caso il Governo esprimerebbe parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Matteja, è d'accordo con la proposta del Sottosegretario?

MATTEJA. Sì, signor Presidente.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione sull'emendamento 12.200a dipende dalla formulazione finale dell'articolo, che lascia intravedere una possibilità di sfondamento generalizzato. Questo emendamento si prefigge in realtà di ripristinare una deliberazione contenuta in un precedente provvedimento a favore delle zone alluvionate del novembre 1994 che di fatto è scomparsa nel testo finale. Riguarda in particolare l'estensione dei benefici al comma 3, che riguardano i risarcimenti dei beni mobili. Poichè i danni relativi ai beni mobili sono stati oggetto delle schede di censimento iniziale del danno e pertanto rientrano nella quantificazione del danno e nelle disponibilità assegnate dalla legge, quindi negli 11.000 miliardi previsti dai provvedimenti a favore delle zone alluvionate del novembre 1994, riteniamo che l'emendamento possa essere accettato se riformulato nel seguente modo: *Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, sostituire le parole: "commi 1 e 2" con le seguenti: "commi 1, 2, 3"».*

In questo caso, il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'emendamento 12.200a.

PRESIDENTE. Senatore Fante, è d'accordo con la proposta del Sottosegretario?

FANTE. Sì, signor Presidente, e ringrazio il Sottosegretario per l'opportuna correzione.

PRESIDENTE. A questo punto, la 5ª Commissione dovrà esprimere il suo parere sul nuovo testo dell'emendamento 12.200a.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Poichè è necessario attendere il parere della 5ª Commissione, propongo di accantonare l'esame di questo emendamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Professor Barberi, ho l'impressione ma non la convinzione che questo famoso comma 3 sia stato inserito al momento della stesura dell'articolato. Chiedo a lei conferma di questo in quanto al momento della stesura della legge n. 35 il comma 3 era previsto, se ricordo bene.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il comma 3 era inserito nella stesura originaria della legge n. 35, ma adesso il problema è un altro. Uno dei provvedimenti successivi - di aggiustamento, modifica, miglioramento della normativa iniziale - e in particolare il decreto-legge n. 364 del 1995, convertito dalla legge n. 438 del 1995, ha affrontato il problema costituito dal fatto che alcune categorie, in specie soggetti privati, proprietarie di immobili danneggiati, per tutta una serie di questioni non erano state inserite nei benefici previsti dalla legge, pur essendo tutte considerate al livello di censimento del danno e per la quale il problema di copertura non esisteva. A quel punto, nella discussione parlamentare per la conversione del provvedimento è stato inserito un articolo che estendeva i benefici; nella formulazione originaria, si intendeva estendere i benefici di tutti e tre i commi dell'articolo 1. Poi, nella formulazione finale, non si sa bene come mai, il comma 3 è scomparso.

Si tratta quindi di ripristinare un diritto che era stato già stabilito nella normativa precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.70, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.170, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.130, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.180, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.200.

SERRA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.200, presentato dal senatore Matteja e da altri senatori, nel testo contenente la proposta avanzata dal Governo ed accolta dai presentatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.200a, presentato dal senatore Fante, è stato accantonato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

*(Ripristino danni subiti da beni di enti pubblici
per eventi alluvionali del novembre 1994)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, e, comunque, entro il 31 marzo 1996 su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

4-ter. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4-quater.

4-quater. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1963, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale

del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso 4-bis, sostituire le parole: «31 marzo 1996» con le altre: «30 giugno 1996».

13.100

MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOLETTI, TAPPARO,
CARCARINO, GANDINI, MORANDO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Ripristino di opere pubbliche danneggiate)

1. Per interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica incolumità ed al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, nel limite di 200.000 ECU».

13.0.10

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MATTEJA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.100.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.0.10 ed esprimo parere favorevole all'emendamento 13.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Matteja e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 14.

(Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile)

1. Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni ed alle associazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione.

2. I beni mobili di proprietà dello Stato divenuti inservibili possono essere destinati, a titolo gratuito, alle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, purchè siano destinati unicamente allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni dell'affidamento in uso gratuito dei beni di cui ai commi 1 e 2.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «predispone un piano» inserire le seguenti: «entro il maggio 1996».

14.10

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la parola: «comuni» inserire le seguenti: «, alle organizzazioni».

14.30

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la parola: «volontariato,» inserire le seguenti: «queste ultime».

14.40

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la parola: «mobili» aggiungere le seguenti: «ed i beni mobili registrati».

14.50

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la parola: «gratuito» sopprimere la virgola e inserire le seguenti parole: «alle organizzazioni di volontariato, nonchè».

14.60

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per i 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.20

CARELLA, RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, PIERONI, ROCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione sull'articolo 14.

CARELLA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.20.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.30, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.40, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.50, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.60, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.20, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 15.

(Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative operazioni di rendicontazione)

1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato al 31 marzo 1996. Limitatamente all'attività di rendicontazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera b), del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, il termine del 31 dicembre 1995 è prorogato al 30 giugno 1996. Analogamente le operazioni di chiusura della contabilità soltanto per le spese di funzionamento e del personale sono effettuate entro il termine del 30 giugno 1996. Il funzionario incaricato dal CIPE individua 15 unità tra il personale in servizio presso la struttura del funzionario medesimo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da adibire alle attività connesse alla predisposizione e presentazione del rendiconto. Le relative spese di funzionamento e del personale continuano a gravare sulle residue disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le predette unità di personale all'atto della presentazione del rendiconto sono tenute a rientrare nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.

Passiamo all'esame dei seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Contributi per la ricostruzione di immobili nei comuni della comunità montana della Valnerina)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina, è destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1, è destinata al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 900 milioni nell'anno 1996, 800 milioni nell'anno 1997 e 700 milioni nell'anno 1998.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a lire 3 miliardi e 900 milioni per il 1996, 3 miliardi e 800 milioni per il 1997, 3 miliardi e 700 milioni per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.90

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Contributi per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni della Valnerina rientranti nella regione Marche)

1. Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni delle Marche, siti nella Valnerina, danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997, 500 milioni per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.80

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Interventi per la riduzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea)

1. Al fine di potenziare la sorveglianza e le ricerche sul rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana e flegrea nonché di realizzare interventi per la preparazione alle emergenze, è concesso un contributo speciale all'Osservatorio vesuviano per il triennio 1996-1998, per un importo complessivo di lire 25.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'anno 1996, lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998.

2. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'erogazione all'Osservatorio vesuviano dei finanziamenti di cui al comma 1 sulla base di programmi predisposti dal Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dalla Sezione rischio vulcanico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.60

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Interventi di prevenzione del rischio sismico)

1. Al fine di incentivare l'avvio di interventi di prevenzione del rischio sismico, anche mediante opportuna sperimentazione di tecniche di miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a partecipare ad iniziative promosse da soggetti istituzionali competenti, anche mediante accordi di programma».

15.0.100

LA COMMISSIONE

All'emendamento 15.0.220, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire il seguente periodo:

«Il comune di Pozzuoli è autorizzato a recuperare da tali disponibilità, le somme dal medesimo anticipate per conto del Dipartimento della Protezione civile e regolarmente rendicontate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986 n. 730».

15.0.220/1

CARCARINO, DONISE, STANISCIÀ, PELELLA,
SICA, SALVATO, MICELE, CAPONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-...

*(Trasferimento del patrimonio edilizio di Monteruscello
al comune di Pozzuoli)*

1. Il patrimonio edilizio costituito dal nuovo insediamento di Monteruscello-Pozzuoli, realizzato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, provvisoriamente gestito dall'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è ceduto a titolo gratuito al comune di Pozzuoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al comune di Pozzuoli sono trasferite, altresì, le aree già espropriate ai sensi delle disposizioni sopra citate; sono altresì cedute, parimenti a titolo gratuito, le urbanizzazioni primarie e secondarie. La consegna dei beni è effettuata dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione e per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè per il loro completamento e per il ripristino delle deficienze costruttive del patrimonio edilizio accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per l'onere derivante dal contenzioso, il Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al comune di Pozzuoli la disponibilità finanziaria residuale di lire 20 miliardi, proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisismo del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel medesimo termine l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è tenuto a rendere il conto della propria gestione, per l'anno 1996, al comune di Pozzuoli e a trasferire al medesimo gli eventuali utili maturati nell'intera gestione.

3. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, di cui all'articolo 1,

commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonché per la corresponsione delle indennità di espropriazione dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Pozzuoli un mutuo ventennale di lire 100 miliardi con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere valutato in lire 11 miliardi annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il comune di Pozzuoli provvede alla gestione del patrimonio di cui al comma 1, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando prioritariamente l'attuazione della disciplina degli indennizzi e l'assegnazione di alloggi con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, e la sistemazione alloggiativa delle famiglie senza tetto. Gli eventuali utili di gestione del patrimonio di cui al comma 1 sono utilizzati dal comune di Pozzuoli per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio del centro storico, tesi alla mitigazione del rischio sismico e bradisismico».

15.0.220
(Nuovo testo)

CARCARINO, DONISE, STANISCUA, PELELLA,
SICA, SALVATO, MICELE, CAPONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-...

*(Trasferimento del patrimonio edilizio di Monteruscello
al comune di Pozzuoli)*

1. Il patrimonio edilizio costituito dal nuovo insediamento di Monteruscello-Pozzuoli, realizzato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, provvisoriamente gestito dall'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1987, n. 120, è ceduto a titolo gratuito al comune di Pozzuoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al comune di Pozzuoli sono trasferite, altresì, le aree già espropriate ai sensi delle disposizioni sopra citate; sono altresì cedute, parimenti a titolo gratuito, le urbanizzazioni primarie e secondarie. La consegna dei beni è effettuata dal Ministero delle fi-

nanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione e per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il loro completamento e per il ripristino delle deficienze costruttive del patrimonio edilizio accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per l'onere derivante dal contenzioso, il Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al comune di Pozzuoli la disponibilità finanziaria residuale di lire 20 miliardi, proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisismo del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel medesimo termine l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è tenuto a rendere il conto della propria gestione, per l'anno 1996, al comune di Pozzuoli e a trasferire al medesimo gli eventuali utili maturati nell'intera gestione.

3. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quater del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 78, nonché per la corresponsione delle indennità di espropriazione dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 725 e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Pozzuoli un mutuo ventennale di lire 100 miliardi con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere valutato in lire 11 miliardi annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il comune di Pozzuoli provvede alla gestione del patrimonio di cui al comma 1, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando prioritariamente l'attuazione della disciplina degli indennizzi e l'assegnazione di alloggi con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 e la sistemazione alloggiativa delle famiglie senza tetto. Gli eventuali utili di gestione del patrimonio di cui al comma 1 sono utilizzati dal comune di Pozzuoli per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio del centro storico, tesi alla mitigazione del rischio sismico e bradisismico».

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-...

(Interventi di adeguamento sismico per terremoto del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 in Basilicata)

1. All'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, dopo il primo periodo è inserito seguente:

«Ove il costo di adeguamento superi l'80 per cento del costo di ricostruzione è ammessa la demolizione e la ricostruzione dell'edificio».

15.0.201

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-...

(Disposizioni relative al sisma del 26 giugno 1993 nel comune di Pollina (PA))

1. Al fine di consentire la realizzazione, nel comune di Pollina colpito dal sisma del 1993, di una strada di fuga, alternativa a quella esistente, e per disciplinare gli interventi relativi alle abitazioni danneggiate dal sisma, secondo le norme previste dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonché per consentire l'assistenza abitativa ai nuclei familiari sgomberati, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - è autorizzata ad emettere ordinanza integrativa a quella n. 2325/FPC del 2 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1993, anche per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla regione siciliana con l'articolo 144 della legge 1° settembre 1993, n. 25».

15.0.500

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 15.0.90, 15.0.80, 15.0.60 e 15.0.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa prima parte degli emendamenti aggiuntivi.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.90, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.80, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.60, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 15.0.220/1 e 15.0.220.

* **DONISE.** Signor Presidente, l'emendamento 15.0.220/1 mira a risolvere un problema che riguarda il comune di Pozzuoli in rapporto ad una decisione ormai assunta dal Governo di trasferire al comune stesso gli alloggi di Monterusciello, che la Protezione civile prima ed il Ministero delle finanze poi hanno costruito e gestito. Vi è una condizione tale per cui, come specifica il successivo emendamento 15.0.220, è necessario, per interventi di manutenzione, per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il completamento di questi alloggi, per il ripristino delle deficienze costruttive del patrimonio edilizio accertate e, infine, per l'onere derivante anche dal contenzioso, trasferire al comune di Pozzuoli anche i residui di cui alla legge n. 730 del 1986.

Poichè in nessun passaggio del comma 2 si consente al comune di Pozzuoli di recuperare almeno le somme che ha già anticipato, e che sono rendicontate sulla base della legge n. 730, il subemendamento cerca appunto di affrontare e risolvere questo problema prevedendo che «le somme dal medesimo anticipate per conto del Dipartimento della protezione civile e regolarmente rendicontate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730» possano essere recuperate.

In questo senso credo quindi che l'emendamento dovrebbe essere accolto dal Governo, perchè altrimenti ci troveremmo nella difficoltà di accettare quell'equilibrio giusto ma sofferto tra le esigenze del Governo e la Protezione civile e il comune di Pozzuoli. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

CARCARINO. Signor Presidente, non mi dilungo sulle cose già dette dal collega Donise, ma vi sono delle correzioni da apportare al testo dell'emendamento 15.0.220 che vorrei esplicitare. Innanzitutto occorre sostituire il nome «Monterusciello» con l'esatta dizione: «Monteruscil-

lo». Successivamente, al comma 4, dopo la parola «ventennale» occorre inserire le altre: «nel limite massimo».

Al periodo successivo del comma 4, occorre sostituire le parole: «11 miliardi» con le altre: «16 miliardi»; inoltre la parola: «annui» va sostituita con le altre: «per il 1997 e in lire 11 miliardi a partire dal 1998».

Infine, al termine del comma 4, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri» vanno sostituite con le altre: «al Ministero dei lavori pubblici».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti in esame.

* **STANISCIÀ, relatore.** Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 15.0.220/1, vorrei prima ascoltare il parere del Governo. Per quanto riguarda invece l'emendamento 15.0.220, esprimo parere favorevole.

Comunico inoltre che, in caso di approvazione di questi emendamenti, intendo ritirare l'emendamento 15.0.200.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 15.0.500, presentato dal Governo e do per illustrato l'emendamento 15.0.201.

* **BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Invito i proponenti al ritiro dell'emendamento 15.0.220/1 per le seguenti ragioni. Mi sembra sostanzialmente inutile questo emendamento, perchè si tratta di un problema di carattere amministrativo nel quale non è messa in discussione in nessun momento la facoltà del comune di Pozzuoli di recuperare le somme anticipate, purchè ovviamente siano state utilizzate per le finalità corrette. Non occorre alcuna norma in questo senso.

Una seconda osservazione è che comunque la collocazione dell'emendamento è sbagliata, perchè gli interventi realizzati dal comune di Pozzuoli e per i quali ha anticipato queste somme si riferiscono al recupero del centro storico. Quindi il subemendamento andrebbe riferito semmai al comma 3 dell'emendamento 15.0.220, che tratta appunto del recupero del centro storico, e non al comma 2, che si occupa invece della manutenzione nell'insediamento di Monteruscello.

Assicuro però i proponenti del subemendamento che questo problema viene risolto in via amministrativa nel dialogo, peraltro estremamente fruttuoso, che il Dipartimento della protezione civile ha da mesi intavolato con il comune di Pozzuoli. Mi sembra sostanzialmente inutile ricorrere ad una norma per una questione che ha rilevanza solo amministrativa. Invito pertanto al ritiro del subemendamento in questione.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, intende accogliere l'invito del Governo?

CARCARINO. Se inserissimo questa formulazione al comma 3, alla fine del periodo, sarebbe contrario?

* **BARBERI**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il mio invito è al ritiro, anche perchè nei confronti della formulazione attuale abbiamo un parere sostanzialmente contrario della Ragioneria di Stato, che metterebbe in discussione l'intero emendamento 15.0.220. Infatti, mentre i senatori Carcarino e Donise sanno perfettamente di cosa si tratta, nella formulazione attuale del subemendamento si prevede una generica autorizzazione a recuperare le somme anticipate senza alcun vincolo di legittimazione della spesa. Siccome credo che tutti, anche alla luce della riunione tenuta due giorni fa alla quale sono intervenuti i senatori Carcarino e Donise, il Ministero delle finanze, presente il sottosegretario Vozzi, e il comune di Pozzuoli, abbiano chiaro che non ci sono problemi in questo senso, mi permetto di insistere sull'invito al ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, accoglie l'invito?

CARCARINO. Sì, ritiro l'emendamento 15.0.220/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.220, presentato dal senatore Carcarino e da altri senatori, nel nuovo testo, e come ulteriormente modificato dal presentatore.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 15.0.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.201, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.500, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge e dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo lo stesso articolo 16.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 16.

(Reintegro fondi ex Gescal)

1. Ai fini del reintegro parziale dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, della somma di lire 15 miliardi utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo destinati a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere in via compensativa nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, relativo alle modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 488. La quantificazione da parte delle regioni dei fabbisogni complessivi occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è pari a quella formalmente comunicata al Ministero dei lavori pubblici - Comitato per l'edilizia residenziale entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire la cifra: «488» con la seguente: «498».

16.20

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ai soggetti di cui al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, considerando come acconto quanto percepito dai soggetti

medesimi ai sensi della legge 23 novembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.

2-ter. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma *2-bis* pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2-quater. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.10

COZZOLINO, GRIPPALDI, SPECCHIA, TURINI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Articolo 16-...

(Trasferimento di risorse ai comuni)

1. Le regioni sono autorizzate a trasferire ai comuni interessati le risorse di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che non risultino già utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I comuni destinatari delle risorse di cui al comma 1 ne dispongono per la realizzazione di interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche del settembre-ottobre 1992, secondo criteri di ripartizione concordati con la Regione».

16.0.100

BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI,
CIONI, GIOVANELLI, PAROLA, STEFANO, LO-
RETO

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore.* Do per illustrato l'emendamento 16.20.

SPECCHIA. Consideriamo illustrato anche l'emendamento 16.10.

PRESIDENTE. Le ricordo che la 5ª Commissione permanente ha posto una condizione: al comma *2-ter*, seconda riga, chiede di sostituire la somma «20 miliardi» con l'altra «10 miliardi».

SPECCHIA. Accetto questa modifica.

BUCCIARELLI. Consideriamo illustrato l'emendamento 16.0.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti in esame, dal momento che è stata accettata la condizione posta dalla 5^a Commissione per l'emendamento 16.10.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.20. Per quanto riguarda l'emendamento 16.10, devo dire che ho qualche perplessità nel senso che mi ha sorpreso che la Commissione bilancio abbia espresso parere favorevole con la condizione di riduzione dell'importo finanziario. Esprimo le ragioni della mia perplessità. Questo emendamento si prefigge di estendere a soggetti individuati da una vecchia legge, la n. 497 del 1992, i benefici di cui alla legge n. 35 del 1995, relativa alle alluvioni del novembre 1994 nell'Italia settentrionale. Rispetto ai benefici previsti dalla legge n. 35, di fatto con questo emendamento si va a costituire un diritto soggettivo, nel senso che non si fa, come nell'attuale decreto, riferimento ad un «contributo fino al», bensì ad un «contributo del»; si va così di fatto a costituire un diritto soggettivo senza che si abbia la certezza del finanziamento. Il Governo è pertanto disponibile ad accettare questo emendamento solo se viene chiaramente indicato che i benefici sono «nei limiti della disponibilità». C'è però un problema tecnico che sussiste: da una parte introduciamo un diritto soggettivo e dall'altra non assicuriamo una copertura adeguata. Quindi, poiché sono molto perplesso su questo emendamento, ribadisco la necessità di una sua riformulazione nel senso di chiarire che, relativamente all'estensione degli anzidetti benefici, si opera nei limiti della disponibilità. Propongo pertanto di inserire, al termine del comma 2-bis, il seguente periodo: «Tali importi devono considerarsi come limiti massimi di spesa».

PRESIDENTE. Senatore Specchia, accetta la correzione suggerita dal Sottosegretario all'emendamento?

SPECCHIA. Sì, signor Presidente, accettiamo questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.10, presentato dal senatore Cozzolino e da altri senatori, nella nuova formulazione suggerita dal rappresentante del Governo ed accolta dai proponenti e con la correzione derivante dal recepimento del parere dalla Commissione bilancio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.100, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 17 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 12.200a, come riformulato, in precedenza accantonato, su cui la 5ª Commissione ha espresso nuovamente un parere contrario.

FANTE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.200a.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della seguente proposta di coordinamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutato in lire 106.700 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 86.700 milioni mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa, e quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

Conseguentemente, all'emendamento 2.20, sopprimere le seguenti parole: «All'onere non rientrante nella copertura di cui all'articolo 10, pari a lire 10 miliardi si provvede, per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

Conseguentemente ancora, all'emendamento 7.60, sopprimere le parole: «a tale maggiore spesa di lire 10 miliardi si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1. (Nuovo testo)

IL RELATORE

Invito il rappresentate del Governo a pronunciarsi sulla proposta di coordinamento n. 1.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Penso che sostanzialmente la proposta sia accettabile. Chiedo che in sede di stesura definitiva gli uffici del Senato provvedano eventualmente ad integrarlo dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, nel nuovo testo, presentata dal relatore.

È approvata.

È stata altresì presentata la seguente proposta di coordinamento:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 8 con i seguenti:

«1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane di Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1995, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 464, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

1-bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di intervento».

2.

SPECCHIA, CASILLO

Invito i presentatori ad illustrarla.

CASILLO. Signor Presidente, chiedo che anche la Puglia venga inserita nell'elenco delle regioni già previste dall'articolo 8. Peraltro è stato già riconosciuto che anche in Puglia nei mesi di agosto, settembre e dicembre si sono verificati danni gravi il cui peso è stato sopportato gli enti locali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di coordinamento n. 2.

STANISCIÀ, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidero far presente che di fatto abbiamo già inserito la Puglia con riferimento alle calamità dei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995; è stato infatti approvato apposito emendamento all'articolo 1. Mi sembra che adesso si riproponga l'inserimento della Puglia fra le regioni che hanno diritto alle ripartizioni di cui all'articolo 8, sebbene analogo emendamento all'articolo 8 nel corso delle precedenti votazioni sia stato ritirato dai proponenti.

PEPE. Erano due emendamenti.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, due emendamenti identici. Desidero esprimere il parere contrario del Governo a questa ulteriore proposta, motivandolo. Nella formulazione originaria del decreto-legge l'articolo 8 prevedeva uno stanziamento di 50 miliardi per l'accesso a mutui ventennali, a totale carico dello Stato, a favore di tutte le regioni beneficiarie del provvedimento. Logicamente, rientrava tra i beneficiari del provvedimento qualunque altra regione che fosse stata inserita in sede di conversione del decreto stesso.

All'atto della discussione in sede di Commissione... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

SPECCHIA. State buoni.

PRESIDENTE. Sottosegretario Barberi, la prego di continuare.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei fornire le motivazioni del parere contrario del Governo e formulare un pacato invito alla riflessione... (*Diffuso brusio in Aula. Il senatore Regis conversa animatamente con i senatori Manieri e Pepe*).

PRESIDENTE. Sottosegretario Barberi, la prego di proseguire.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Volevo spiegare le motivazioni del parere contrario, ma alcuni...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non discutere ad alta voce.

BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Come dicevo, nella originaria formulazione erano previsti 50 miliardi per tutte le regioni. Nel corso della discussione in sede di Commissione si è ritenuto di modificare drasticamente, con il consenso del Governo, l'impostazione dell'articolo 8.

Vi chiedo soltanto un minuto di tempo per spiegare bene il meccanismo. La copertura finanziaria di 50 miliardi dell'articolo 8, nella sua stesura originaria, veniva individuata facendo ricorso ad una riduzione delle disponibilità di cui a due leggi precedenti: la n. 471 del 1994 e la n. 22 del 1995 che, con successive modificazioni, assegnavano 1.000 miliardi la prima e 250 miliardi la seconda per mutui ventennali a totale carico dello Stato a favore delle regioni interessate da alluvioni in due diversi periodi. In occasione della riformulazione dell'articolo 8, la decisione presa in modo sostanzialmente unanime nella Commissione ambiente è stata di ridurre l'importo da 50 a 20 miliardi, limitando i benefici solo alle regioni interessate dalle calamità del 1995 che non erano ricomprese negli elenchi di cui alle due leggi anzidette, vale a dire tra le regioni a cui erano già stati assegnati i finanziamenti.

La legge n. 471 del 1994 ha ripartito questi fondi tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna; la legge n. 22 del 1995 ha ripartito invece i fondi tra Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. Tutte queste regioni, che hanno fruito delle provvidenze già disposte con le due leggi citate, sono state conseguentemente depennate dall'elenco dei beneficiari di cui all'articolo 8. La Puglia ha avuto, relativamente alla legge n. 471 del 1994 e ad una successiva ripartizione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni, un'assegnazione di 45 miliardi. La deliberazione è recentissima: la modifica dell'importo è stata infatti prevista con una legge della seconda metà del 1995.

Avendo seguito questa procedura, per ragioni di equità se dovessimo inserire la Puglia dovremmo inserire nuovamente tutte le regioni che sono state escluse da questo provvedimento. Questi i motivi per i quali mi sembra legittimo (tenuto conto che il finanziamento è stato ridotto a 20 miliardi, ben poca cosa) non accogliere questa proposta. Chiedo pertanto ai presentatori di non insistere sulla proposta di coordinamento, altrimenti saremmo costretti, per equità, a rivedere interamente l'articolo 8 estendendo i benefici a tutte le regioni che sono state escluse: verrebbero così vanificati tutti i benefici risultati del lavoro fatto in Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori della proposta di coordinamento n. 2 se accolgono l'invito formulato dal rappresentante del Governo.

CASILLO. Ringrazio il Sottosegretario per le spiegazioni che ci ha dato, ma manteniamo la proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi nuovamente sulla proposta di coordinamento n. 2.

* STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto chiarire che stiamo discutendo di 20 miliardi da erogare a sei regioni; con questa aggiunta le regioni beneficiarie salirebbero a sette. Questa è la grande discussione di cui ci stiamo occupando ora. Ritengo che si stia discutendo di uno o due miliardi, per cui inviterei i presentatori della proposta di coordinamento n. 2 a ritirarla, anche in considerazione del parere espresso poc'anzi dal rappresentante del Governo. In caso contrario sarei costretto ad esprimere un parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, con rammarico prendo atto che vi è stata una sorta di mediazione all'interno della Commissione. Non mi pare giusto escludere gli enti locali pugliesi dalla possibilità di intervenire su immobili pubblici con l'accensione di mutui. La Puglia è stata colpita dall'alluvione nel 1995 e di nuovo nei primi giorni del mese di gennaio del 1996; una calamità che ha distrutto le serre del Salento e ha provocato danni ingenti anche su beni artistici e monumentali. Ad Acape, in provincia di Lecce, sono crollate le mura di una cittadella fortificata del '500. Non si tratta qui di fare clientelismo o di dare provvidenze a pioggia: si tratta di dare la possibilità agli enti locali di contrarre mutui per intervenire su immobili di eccezionale pregio e valore.

Quindi, considerando che tutto sommato le risorse che si ripartiscono non sono ingenti, non capisco tale esclusione che non può essere in alcun modo giustificata.

PEPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte poc'anzi dalla collega Manieri. Pertanto, invito l'Assemblea alla massima comprensione su questo argomento per noi importantissimo.

MATTEJA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEJA. Signor Presidente, come ha detto poc'anzi il sottosegretario professor Barberi, l'ammontare era stato concordato con alcune regioni. Vorrei far presente che sono stati sottratti fondi che le regioni avevano già praticamente impegnato. Quindi, direi che le regioni coinvolte sono state particolarmente collaborative perchè avevano già i progetti approvati.

Ritengo quindi che non sia accettabile procedere in questo modo e invito i presentatori a ritirare la proposta di coordinamento n. 2, oppure i colleghi a non votarla.

PRESIDENTE. Senatore Casillo, intende accogliere l'invito a ritirare la proposta di coordinamento n. 2?

CASILLO. Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2, presentata dai senatori Specchia e Casillo.

Non è approvata.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile».

È approvato.

In considerazione dell'ora, possiamo aggiornare qui i nostri lavori.

Sull'ordine dei lavori

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei comprendere le motivazioni per le quali viene rinviato il seguito della discussione del disegno di legge n. 2416, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554.

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della seduta, durante la Presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, è stata accolta la richiesta del rappresentante del Governo di inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente alla discussione del disegno di legge n. 2419.

MONTELEONE. Signor Presidente, poichè si è quasi alla fine dell'iter della discussione di questo provvedimento e poichè questo decreto ha avuto la triste sorte di essere sempre posticipato e aggiornato, essendo inserito quotidianamente all'ordine del giorno e poi, chissà perchè, rinviato, ritengo sia necessario concluderne la discussione.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, se l'Aula non fa osservazioni in proposito, possiamo continuare i nostri lavori.

A me risulta che, durante la precedente presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, il seguito della discussione del disegno di legge sia stato rinviato; però, se dall'Aula non vengono osservazioni in proposito, ritengo si possa passare al seguito della discussione del disegno di legge in questione.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, possiamo fare tutto perchè l'Aula è convocata. Sappiamo tutti quanti però, collega Monteleone, che sul testo di questo decreto pende un parere contrario della Commissione bilancio e quindi non ha alcuna realistica possibilità di essere approvato anche qualora noi lavorassimo fino alle 13,30 perchè la votazione finale dovrà avvenire mediante procedimento elettronico. Allora, se vogliamo, possiamo stare qui a lavorare, però poi quando arriveremo alla votazione finale mancherà il numero legale, il che non è mai bello.

PRESIDENTE. Comunque, senatore Monteleone, il seguito della discussione è inserito nell'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo.

MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei precisare che, proprio per superare la questione della possibile mancanza del numero legale, abbiamo ritirato alcuni emendamenti che sono stati trasformati in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. È la conversione del decreto nel suo complesso che deve essere *de iure legis* con la presenza del numero legale.

CARNOVALI. Domando di parlare, come relatore sul disegno di legge n. 2416.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNOVALI. Signor Presidente, mi rendo conto che la votazione finale richiede la presenza del numero legale, però ci sono due ordini del giorno che potremmo votare in pochi minuti.

Proporrei allora di votare questi ordini del giorno, rinviando poi la votazione finale alla giornata di mercoledì.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, mi associo alla proposta del senatore Carnovali.

PRESIDENTE. Visto l'orientamento emerso dal dibattito, passiamo al seguito della discussione del disegno di legge n. 2416.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2416) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2416.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, e 30 ottobre 1995, n. 449.

Ricordo che nel corso della seduta del 7 febbraio ha avuto inizio l'esame degli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Ricordo altresì agli onorevoli colleghi che il senatore Spisani ha trasformato gli emendamenti 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103, già illustrati nella precedente seduta, nel seguente ordine del giorno n. 20:

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);

considerato che con legge 23 dicembre 1994, n. 724, e con legge 8 agosto 1995, n. 335, è stata conferita delega al Governo per il riordino della materia previdenziale in agricoltura;

considerato pure che il Governo, nel decreto-legge n. 40 del 1996, ha provveduto a far slittare i termini del condono SCAU al 31 marzo 1996,

impegna il Governo:

affinchè completi l'esercizio della delega stessa con prossimi provvedimenti in materia di lavoro agricolo, ove si preveda:

l'estensione anche ai coadiuvanti familiari dell'imprenditore agricolo delle disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, richiamate dal comma 1, articolo 13, della legge 2 agosto 1990, n. 233;

l'equiparazione dell'aliquota dei contributi previdenziali alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea; la sospensione degli aumenti contributivi per le zone di montagna e per le zone svantaggiate del Mezzogiorno previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 551, in attesa del definitivo esercizio della richiamata delega.

9.2416.20 (già em. 3.0.100, SPISANI, D'ALI, FIEROTTI, MONTELEONE
3.0.101, 3.0.102, 3.0.103)

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

1. Il comma 22 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta come proroga, fino al 31 dicembre 1997, entro i limiti di spesa definiti contestualmente, delle disposizioni dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

4.0.10

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-...

*(Interpretazione autentica della legge
28 dicembre 1995, n. 549)*

1. I commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che, ai corsi ivi previsti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono ammessi tutti i docenti non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995».

4.0.20

DE LUCA, PELELLA, ALBERICI

L'emendamento 4.0.10 è stato ritirato e l'emendamento 4.0.20 trasformato nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

tenuto conto che i commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi ai corsi di abilitazione all'insegnamento,

hanno determinato una situazione di forte disagio nel personale della scuola, per le conseguenze di non equità che si produrrebbero anche a causa di incertezze interpretative del dispositivo legislativo,

impegna il Governo:

a dare al problema rapida ed equa soluzione.

9.2416.10 (già em. 4.0.20)

ALBERICI, BISCARDI, DE LUCA, PAGANO, PELLELLA, BARBIERI, MANIERI, ABRAMONTE, BERGONZI, IMPOSIMATO, FALQUI, CANGELOSI, MODOLO, DI MAIO, BEDIN, BEVILACQUA

Restano pertanto da esaminare gli ordini del giorno n. 10 e n. 20. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tali ordini del giorno.

CARNOVALI, *relatore*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno n. 10 mi rimetto all'Aula perchè si tratta di materia estranea al provvedimento.

Mi rimetto all'Aula anche sull'ordine del giorno n. 20.

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'ordine del giorno n. 10, mentre accoglie come raccomandazione la prima parte dell'ordine del giorno n. 20, che prevede l'estensione anche ai coadiuvanti familiari dell'imprenditore agricolo delle disposizioni ivi richiamate.

Più delicato è il problema per gli altri due punti che verranno certamente affrontati dal Governo nell'ambito dell'esercizio della delega in sede di elaborazione del decreto in materia di pensioni.

A dire il vero, da quella delega non vengono segnali nella direzione indicata dall'ordine del giorno. Si pensi al fatto che la delega prevede che l'aliquota contributiva, nel settore agricolo, debba addirittura elevarsi.

Posso dare assicurazioni che il Governo, nell'esercizio della delega, si sta muovendo tenendo conto, nei limiti delle compatibilità finanziarie previste dall'attuale quadro, dell'esigenza di salvaguardare la competitività del settore.

Pertanto, il Governo accetta il primo punto dell'ordine del giorno come raccomandazione, mentre esprime riserve sugli altri due punti, sui quali si rimette alla volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 10.

MAFFINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFINI. Signor Presidente, vorrei far osservare come la materia oggetto dell'ordine del giorno n. 10 sia assolutamente estranea al provvedimento in discussione. Era già stato fatto un tentativo, inserendo questa materia in un emendamento che poi è stato ritirato dai proponenti;

adesso viene riproposto in un ordine del giorno un argomento che non ha alcuna attinenza con il provvedimento in esame. Mi domando se non sia il caso di cambiare l'abitudine di inserire qualunque cosa, a qualunque costo, purchè se ne parli.

Sono fermamente contrario a questo modo di operare. Non voglio entrare nel merito della questione, che è sicuramente da affrontare, ma non è questo il momento nè il modo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 20.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Questo ordine del giorno che, come è stato detto in precedenza, nasce dalla volontà di proseguire i lavori e quindi dal ritiro di alcuni emendamenti che avevamo presentato, affronta alcuni temi - come ha sottolineato il sottosegretario Liso - molto importanti per il mantenimento della competitività dei nostri prodotti agricoli sul mercato internazionale.

L'invito al Governo a porre la massima attenzione a questi punti dovrebbe essere confermato dall'Assemblea; in particolare, il terzo punto, che prevede la sospensione degli aumenti contributivi derivanti dalla scadenza temporale di alcune norme per le zone di montagna e per le zone svantaggiate del Mezzogiorno, è molto importante. Infatti, se la delega dovesse confermare in tutto o in parte questi sgravi, si creerebbe una situazione di estrema confusione e di grande disagio, in un gioco incrociato di rimborsi e di addebiti che, come si sa, molto spesso sono gestiti in maniera penalizzante per il contribuente.

Invito pertanto i colleghi a votare a favore dell'ordine del giorno n. 20.

PEPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE. Signor Presidente, invito i colleghi a votare a favore di questo ordine del giorno, in particolare per l'importanza del suo terzo punto, così come evidenziato dal collega D'Alì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 20, presentato dal senatore Spisan e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

(Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,».

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ricordo che la votazione finale del disegno di legge, come d'accordo, avverrà nella prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GEI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 21 febbraio 1996**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 21 febbraio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo (2550) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la

conservazione e la valorizzazione di beni culturali (2551) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995 (2552) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

4. Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2426) *(Relazione orale)*.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2416) *(Relazione orale)*.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Allegato alla seduta n. 302**Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettera in data 7 febbraio 1996, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 21 novembre 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Salvatore Andò e di Virginio Rognoni, nella loro qualità di Ministri della difesa *pro tempore*.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

Con lettera in data 8 febbraio 1996, pervenuta il successivo 14 febbraio, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale nei confronti dei signori Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro-tempore*, Antonio Crespo, Attilio Bastianini, Antonio Cariglia, Roberto Buzio e Camillo Zuccoli, con la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione formulata nella relazione del collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, per i reati ivi citati (*Doc. IV-bis*, n. 24).

In data 14 febbraio 1996 tali atti sono stati inviati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-bis, comma 1, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge

C. 3691. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo» (2550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 3723. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali» (2551) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 3724. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995» (2552) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 14 febbraio 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FERRARI Francesco, BORRONI, BORGIA, ROBUSTI, DEGAUDENZ, CORVINO, DI MAIO, DELL'UOMO, ORLANDO, SCRIVANI e CORMEGNA. - «Norme in materia di affitto di fondi rustici» (2543);

SMURAGLIA. - «Norme processuali e penali a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro» (2544);

MARINI. - «Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino» (2545).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CAMO, TAMPONI, CUSUMANO, FOLLONI, PERLINGIERI, ZANOLETTI, COSTA, DEFINO, FABRIS Pietro, BALLESI e DEGAUDENZ. - «Costituzione dell'Autorità per le aree depresse» (2546);

SCAGLIOSO e MAGRIS. - «Norme sul dottorato di ricerca» (2547);

SCAGLIOSO. - «Ordinamento degli studi in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)» (2548);

SCAGLIOSO. - «Ordinamento della professione di pedagista ed istituzione del relativo albo professionale» (2549).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

I senatori Bonavita, Caddeo, Prevosto, Vigevani, Scaglioso e Curto hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 2504.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FONTANINI ed altri - «Nuova disciplina del rapporto di impiego dei dirigenti pubblici delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali» (2486), previ pareri della 5ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

FALOMI ed altri. - «Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario» (2533), previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

GRIPPALDI ed altri. - «Norme per la deflazione penale ed estensione dei termini di applicazione dell'oblazione» (2484), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

COPECINI ed altri. - «Norme per la deducibilità fiscale delle spese che il portatore di *handicap* o la famiglia di sua appartenenza sostiene per l'acquisto, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'uso dei mezzi che gli consentono la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento» (2520), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della 12ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CARELLA. - «Istituzione del Parco archeologico della Valle del Miscano» (2521), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

MAIORCA e XIUME. - «Integrazione della legge 8 agosto 1995, n. 335 sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare e del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali» (2502), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

LUBRANO DI RICCO. - «Istituzione del difensore civico nazionale per l'ambiente» (2489), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPS).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 16 gennaio 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente «Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia», la relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla citata legge, per il triennio 1992-1994 (Doc. LXV, n. 1) limitatamente alla parte riguardante il Fondo previsto per la provincia di Gorizia.

Detta documentazione sarà inviata alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 70.

Interrogazioni

FERRARI Francesco, BORRONI, BORGIA, ROBUSTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dei lavori pubblici e dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che la Commissione agricoltura del Senato, nella seduta del 28 novembre 1995, ha approvato all'unanimità un provvedimento che ha unificato i disegni di legge n. 282, di iniziativa del PDS, n. 1181, di iniziativa di AN, e n. 1187, di iniziativa del PPI, in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione;

che i rappresentanti di tutti i gruppi politici hanno manifestato una valutazione positiva del provvedimento richiedendo, previo assenso del Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, il trasferimento dell'esame in sede deliberante;

che il provvedimento consente la distribuzione controllata delle acque di vegetazione sui terreni agricoli, utilizzando i risultati di apposite ricerche universitarie e di dati sperimentali che hanno dimostrato l'azione positiva di tale pratica, sia sotto l'aspetto energetico ed economico che agro-ecologico;

che il Ministro delle risorse agricole ha predisposto un decreto ministeriale, attualmente in fase di valutazione, per il concerto, da parte di altri Dicasteri, con cui modificando gli allegati della legge n. 748 del 1984, sulla disciplina dei fertilizzanti, si ricomprende tra gli ammendanti le acque di vegetazione purchè trattate con enzimi;

che la prevista modificazione degli allegati alla legge n. 748 del 1984 contempla l'introduzione degli estratti umici derivanti da acque di vegetazione che devono considerarsi come sostanze distinte dalle acque non trasformate;

che gli estratti umici contemplati dal predetto decreto ministeriale prevedono un trattamento di stabilizzazione delle acque di vegetazione precedente all'utilizzazione agronomica da parte di soggetti estranei alla produzione agricola;

che tale trattamento comporta dei costi insostenibili sia per i titolari degli impianti di molitura delle olive che per gli imprenditori agricoli costretti, tra l'altro, a rivolgersi a soggetti estranei all'attività produttiva in questione.

si chiede di sapere quali incomprensibili ragioni abbiano indotto il Ministro delle risorse agricole ad assumere l'iniziativa suddetta che, da una parte, non prende assolutamente in considerazione il lavoro parlamentare svolto e, dall'altra, mortifica le aspettative degli interessati a cui finora sono state prospettate soluzioni inadeguate, come quella considerata dal decreto, che presentano dei costi proibitivi e che risultano prive di riscontri funzionali e gestionali.

(3-01199)

SALVATO, MIGONE, ALÒ, ANGELONI, BASTIANETTO, BEDONI, BRIGANDÌ, BINAGHI, CAPONI, CARINI, CORRAO, DELFINO, DI MAIO, FIEROTTI, GARATTI, GUBBINI, LARIZZA, LORETO, MASIERO, MICELE, PAPPALARDO, PAROLA, PUGLIESE, SCAGLIOSO, STANZANI GHEDINI, STEFANO, TRIPODI, VOZZI, BERGONZI, BUCCIARELLI, CANGELOSI, CARCARINO, CARPI, CRIPPA, CUFFARO, DE GUIDI, DIONISI, DUJANY, FAGNI, MANCUSO, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, ROCCHI, SCOPELLITI, D'ALESSANDRO PRISCO, BETTONI BRANDANI, FORCIERI, LUBRANO di RICCO, MANCONI, MANNIERI, RONCHI, STAJANO, MAGRIS, SENESE, SMURAGLIA, ANDREOLI, CASADEI MONTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - (Già 2-00382 p.a.)

(3-01200)

ALBERICI, MASULLO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996, e segnatamente l'articolo 8, comma 2, del testo adottato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 29 dicembre 1995, non tiene in alcuna considerazione i pareri espressi con condizioni dalla 7ª Commissione del

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente nelle sedute del 5 e del 6 dicembre 1995;

considerato che detti pareri - entrambi - propongono:

a) che le scuole di specializzazione post-laurea per la formazione degli insegnanti possano essere istituite dagli atenei a prescindere dalla costituzione presso le loro sedi della facoltà di scienze della formazione, in quanto la titolarità delle attività delle scuole è dei singoli atenei;

b) che venga assicurata l'istituzione di almeno un corso di laurea per la formazione degli insegnanti in ogni regione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la notizia di cui in premessa risulti vera;

se, ove risultasse vera, il Ministro in indirizzo non ritenga particolarmente grave aver disatteso il merito dei pareri espressi con condizioni e dunque non debba immediatamente provvedere a modificare il testo, affinché i laureati di qualsiasi ateneo e corso di studio non si vedano costretti a frequentare l'unica scuola costituita su base regionale.

(3-01201)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DELFINO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* -
Premesso:

che sul foglio annunci legali della provincia di Cuneo n. 74 del 15 settembre 1995 è stato pubblicato, da parte del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, ufficio di Cuneo, l'avviso di presentazione di una domanda di concessione per derivazione d'acqua dal fiume Tanaro, che risulta presentata da una non ben identificata società elettrica Centro Nord srl;

che la località in cui è prevista la derivazione dell'acqua dal Tanaro è Trappa di Garesio e lo scopo della derivazione è di produrre energia elettrica e che la centrale in cui si sfrutta il salto idraulico di 600 metri circa è ubicata in comune di Zuccarello (Savona);

che la derivazione, qualora assentita, pregiudicherebbe in modo irreversibile le varie utenze dislocate lungo l'asta del Tanaro a valle della captazione e che la diversione idrica dal versante naturale a quello ligure comprometterebbe il delicato equilibrio domanda-offerta, posto alla base delle valutazioni del piano delle acque, sia provinciale che regionale, andando addirittura ad interferire sulla definizione degli ambiti territoriali previsti dalla legge n. 36 del 1994;

che è vero che la legge n. 10 del 1991 al comma 4 dell'articolo 1 considera di pubblico interesse e di pubblica utilità la captazione delle fonti rinnovabili di energia, fra le quali va sicuramente annoverata quella idroelettrica, ma la attuazione del piano energetico nazionale deve comunque conformarsi al riconoscimento di preesistenti diritti ed alla programmazione degli enti locali in materia di risorse idriche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, per motivi di opportunità amministrativa e per la salvaguardia dei diritti preesistenti, di disporre l'annullamento e la revoca dell'istanza della società elettrica Centro Nord srl di derivare l'acqua dal fiume Tanaro

in località Trappa del comune di Garessio da destinare alla centrale di Zuccarello.

(4-08136)

GUERZONI. - *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* - Posto che la corte di appello di Perugia ha deciso un risarcimento di due miliardi e cinquecento milioni a favore del signor Germano Nicolini in conseguenza dell'errore giudiziario finalmente riconosciuto, di cui egli fu vittima poichè erroneamente ritenuto colpevole dell'assassinio di don Umberto Pessina, avvenuto nel 1946, e per questo condannato nel 1949 a 22 anni di reclusione;

tenuto conto che il signor Germano Nicolini, a seguito dell'errata sentenza a suo carico, ha scontato ben quasi dieci anni di carcere con sofferenze morali e materiali irreparabili anche per la famiglia e danni alla salute ed è stato costretto, lui, già ufficiale dell'esercito, comandante partigiano e sindaco, ai lavori più umili;

considerato che la giustizia, con proprie sentenze, ha riconosciuto l'errore giudiziario, con effetti pieni di riabilitazione e riparazione,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario conferire al signor Germano Nicolini (partigiano Diavolo), già settantacinquenne, la medaglia d'argento al valor militare per la sua valorosa partecipazione alla guerra antifascista, come proposto per lui a suo tempo, prima dell'arresto, dal comandante della brigata Bolondi.

(4-08137)

PETRUCCI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che la Confraternita della Misericordia di Massarosa (Lucca), che ha sede nell'omonimo comune, svolge attività in gran parte del territorio comunale nei confronti di una popolazione di circa 12.000 abitanti, effettuando oltre 1.000 interventi l'anno con ambulanza, di cui un terzo per emergenze;

che tra i numerosi servizi la Misericordia di Massarosa svolge inoltre il trasporto di dializzati all'ospedale di Pietrasanta, per tre volte la settimana, e trasporti di soggetti con *handicap* convenzione con il comune;

tenuto conto:

che la Confraternita della Misericordia di Massarosa è stata convenzionata per l'assegnazione di obiettori, con il Ministero della difesa, per la prima volta con nota in data 28 febbraio 1994;

che il 17 giugno 1994 sono arrivati presso la sede della Misericordia di Massarosa i primi due obiettori assegnati, uno dei quali è stato poi trasferito prima della scadenza della ferma, mentre l'altro è stato congedato il 16 giugno 1995;

che l'ultimo piano d'impiego ministeriale è stato approvato con lettera n. 800002-SAM-2748 del 4 luglio 1995, con la conferma della convenzione per l'assegnazione di due obiettori alla Confraternita della Misericordia di Massarosa;

che tuttavia, ad oggi, alla Misericordia di Massarosa non sono stati più assegnati obiettori,

si chiede di sapere quali motivi ostino all'assegnazione di nuovi obiettori alla Misericordia di Massarosa e quali provvedimenti si ritenga

opportuno adottare per l'assegnazione degli obiettori, contribuendo così a facilitare l'importante opera di volontariato e soccorso che svolge sul territorio la Misericordia di Massarosa.

(4-08138)

CUSIMANO. - Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

- Per sapere se corrisponda a verità la notizia apparsa sulla stampa secondo la quale il presidente dell'Outspan Thalwitzer incontrerà il 23 febbraio 1996 i rappresentanti del Governo italiano per proporre ufficialmente un accordo per la commercializzazione delle arance sudafricane in Italia. Questo proprio mentre a Bruxelles si discute sulla definitiva abolizione delle barriere fitosanitarie (in agenda per il 21 febbraio prossimo).

Nel caso che la notizia sia vera, non sfuggirà all'attenzione del Ministro che un simile accordo, anche se stagionale, sarebbe una grave iattura per i produttori italiani, in quanto:

tutte le produzioni nostrane tardive, che normalmente vengono commercializzate nei mesi estivi, finirebbero per cedere il passo a quelle di importazione dal Sudafrica;

si correrebbe il rischio di una controinformazione dei consumatori a favore delle arance bionde, proprio mentre si tenta di promuovere le arance a polpa pigmentata;

la presenza di agrumi sudafricani sul mercato nei mesi estivi ed autunnali finirebbe per essere concorrenziale anche con le nostre produzioni a maturazione precoce (satsuma, clementine, navelina) che già soffrono la concorrenza delle importazioni ufficiali e clandestine;

è prevedibile un grave intasamento del mercato e un conseguente pregiudizio anche per le arance rosse;

non sarebbe più possibile difendere le barriere fitosanitarie e conseguentemente bisognerà aprire a tutti i paesi terzi.

Lo scrivente rammenta che un eventuale accordo sarebbe anche in contrasto con le direttive comunitarie e con il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, e successive modificazioni.

Con l'occasione si segnala la necessità di riesaminare anche gli accordi relativi all'importazione del pompelmo, al tempo concessa troppo graziosamente da qualche rappresentante del Governo italiano, accordi che cozzano con la richiesta di mantenimento delle barriere fitosanitarie per le arance. Una tale richiesta di riesame della situazione darebbe forza ai tecnici che il 21 febbraio dovranno argomentare per chiedere il mantenimento di tali barriere ai sensi delle disposizioni sopra ricordate.

Si chiede inoltre di conoscere l'azione del Ministro in merito a quanto sopra.

(4-08139)

CUSIMANO. - Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

- Premesso:

che è in corso di definizione e di approvazione finale, previo parere del Parlamento europeo, la nuova organizzazione comune di mercato del comparto ortofrutticolo e agrumario, basata su due pro-

poste: una riguardante la produzione ortofrutticola allo stato fresco e l'altra concernente i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

che la formulazione attuale appare fortemente penalizzante nei confronti dell'agrumicoltura italiana e siciliana in particolare, con pesanti ripercussioni sul reddito degli addetti, per le seguenti ragioni:

1) si abbandona la filosofia redditocentrica adottata nel recente passato per importanti settori produttivi, quali i cereali, le oleaginose, le proteaginose e il tabacco, filosofia che invece era stata fatta propria nella proposta di riforma avanzata dalla regione Sicilia, che prevedeva l'integrazione del reddito agli agrumicoltori con un contributo articolato per qualità ma commisurato alla superficie;

2) si prevede un allentamento delle norme di qualità per gli ortofrutticoli freschi, dopo che per anni, giustamente, si è predicata la necessità di puntare sulla qualità;

3) disciplina i mercati alla produzione affidando ruoli esclusivi e gravosi alle associazioni dei produttori e prevede, tra l'altro, con pericolose innovazioni normative, un diretto coinvolgimento finanziario dei produttori negli stessi interventi di mercato;

4) prevede il permanere di meccanismi di intervento alle importazioni, già negativamente sperimentati;

5) assurdamente, nella proposta riguardante i prodotti trasformati, non si parla di agrumi;

in conseguenza di quanto sopra e anche in considerazione delle proteste che vengono dal mondo agricolo, non solo siciliano,

l'interrogante chiede di conoscere il parere del Ministro in indirizzo e la sua disponibilità ad opporsi all'approvazione di una organizzazione di mercato così concepita e a portare l'argomento, prima di qualsiasi decisione, all'attenzione e alla discussione delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato.

(4-08140)

BAGNOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che nel mese di gennaio 1996 il Mediocredito centrale ha deliberato in merito a operazioni di rifinanziamento ai sensi della legge n. 598 del 1994, si chiede di conoscere:

i criteri adottati in relazione alle domande presentate;

l'elenco preciso di coloro che ne hanno usufruito con la cifra corrispettiva deliberata.

(4-08141)

SERENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la nostra penisola sin dall'antichità figura tra le aree sismiche del Mediterraneo;

che circa il 25 per cento della popolazione vive in aree ad alto rischio sismico;

che solo nel 1981 è stata realizzata una classificazione sismica del territorio nazionale;

che molti edifici, prima del 1981, non sono stati costruiti con criteri edilizi antisismici;

che pertanto dovrebbe essere obiettivo prioritario del Governo perseguire un'attenta e seria politica di prevenzione mediante interventi

edilizi volti ad accrescere la capacità di resistenza sismica degli edifici pubblici, degli edifici privati e dei beni di pregio artistico-architettonico;

che l'Istituto nazionale di geofisica ha adottato il metodo della macrozonazione sismica per valutare gli effetti prodotti dai fenomeni sismici anche nelle aree esterne a quelle in cui i sommovimenti tellurici hanno avuto il loro epicentro;

che il Dipartimento della protezione civile ha elaborato mappe sismiche per la predisposizione dei piani di emergenze provinciali e sta inoltre approntando la documentazione di base per gli auspicabili interventi di prevenzione;

che prioritariamente deve essere rivolta un'attenzione particolare alle zone dove si sono verificati eventi sismici di intensità pari o superiore al nono grado;

che dalla mappa elaborata dall'Istituto nazionale di geofisica riguardante la massima intensità macrosismica risentita in Italia emerge, per quel che riguarda il Veneto, un notevole rischio sismico soprattutto nelle aree territoriali di Vittorio Veneto e Montebelluna,

l'interrogante, data la rilevante estensione delle aree del territorio nazionale soggette a non infrequenti eventi sismici di elevata intensità, chiede di sapere se non si intenda definire immediate strategie per prevenire, nelle aree a rischio, le gravissime conseguenze di eventuali fenomeni sismici.

(4-08142)

SERENA. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che la direzione dell'USL n. 7 non ha ancora presentato il piano di ristrutturazione del presidio ospedaliero di Vittorio Veneto (Treviso), nonostante i numerosi appelli rivolti alla stessa dalla provincia e dalla conferenza dei sindaci;

che tale piano riveste una particolare importanza per la sua ricaduta in termini socio-sanitari sulla popolazione del vittoriese, anche alla luce dell'annunciata riduzione di circa 90 posti-letto globali conseguente al piano di attuazione previsto dalla normativa regionale, naturale premessa per l'inesorabile decadimento della struttura ospedaliera vittoriese;

che, mentre è in atto tale ristrutturazione dei servizi sanitari, il direttore sanitario, dottor Gino Redigolo, continua a disattendere la presentazione di un documento programmatico e di una relazione illustrativa delle scelte operate e delle finalità prefisse, documento che lo stesso direttore generale aveva promesso per lo scorso mese di settembre e del quale non si ha a tutt'oggi notizia, nonostante sia imminente la scadenza temporale entro la quale il provvedimento deliberativo deve essere assunto;

che, di conseguenza, non è dato di capire come sarà realizzata l'integrazione dei servizi sanitari tra le due sedi di Vittorio Veneto e Conegliano, in osservanza della richiesta complementarità;

che, parimenti, non è dato di capire come sarà realizzata l'integrazione fra servizi sanitari e servizi ospedalieri distribuiti sul territorio e quale sarà il rapporto fra servizi pubblici e servizi convenzionati in

termini di razionalità, di funzionalità, di chiarezza gestionale e finanziaria;

che le preoccupazioni di bilancio, alle quali fa continuo riferimento il direttore generale, non sono condivisibili per se stesse, ma solo in rapporto ad un razionale progetto che tuteli i diritti e gli interessi dei cittadini e dei dipendenti dell'azienda;

che la semplice conservazione dell'esistente (tutt'altro che scontata dal momento che si parla continuamente di «riduzione») risulterebbe perdente e tale da pregiudicare gravemente i futuri indirizzi, poichè, se gli attuali servizi non saranno integrati e ulteriormente specializzati, l'USL n. 7 continuerà a trovarsi in condizione di subordine rispetto ad altre unità sanitarie limitrofe e perciò destinata ad un progressivo impoverimento;

che da tempo si registrano le seguenti anomalie:

presso l'ospedale di Vittorio Veneto sono vacanti da tempo 4 primariati (radiologia, laboratorio analisi, anestesia, pneumotisiologia), alcuni reparti lamentano una carenza di personale tale che è pregiudicata l'erogazione di servizi specifici e di interesse generale;

le carenze strutturali nell'ambito diagnostico hanno ingenerato un allarme drammatico del tutto giustificato;

nell'ambito dei servizi psichiatrici si lamentano incertezze di impostazione generale, nonchè indeterminatezza e rinvii quanto alle strutture da attivare;

sono segnalati storni di quote di denaro dal fondo destinato al miglioramento dei servizi sanitari a favore dei servizi amministrativo e dirigenziale;

l'organizzazione dei distretti sanitari, che sarebbe dovuta rimanere inalterata fino a tutto il 1995, con l'impegno del direttore generale di discutere, nel frattempo, con la conferenza dei sindaci il nuovo assetto, ha subito tagli di rilievo con conseguenti disservizi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi affinchè:

siano risolte, a brevissimo termine, le situazioni di rischiosa precarietà che da troppo tempo caratterizzano alcuni servizi;

il direttore generale presenti con urgenza la carta di intenti che ispira le scelte di pianificazione sanitaria;

si proceda a diffidare il direttore generale dall'assumere atti deliberativi in merito, prima che la conferenza dei sindaci sia stata messa nelle condizioni reali di esercitare le sue prerogative.

(4-08143)

PAROLA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle finanze.* - Constatato:

che nel comune di Fiumicino, alla foce del Tevere, esiste un insediamento abitativo che ha nome Passo della Sentinella;

che questo insediamento, che ha almeno 50 anni di vita, è collocato su terreno demaniale ricadente per la gran parte in proprietà del demanio pubblico, patrimoniale e marittimo: altra parte contigua alle zone dell'Isola Sacra risulta di appartenenza alla regione Lazio;

che la definizione dell'insieme dell'area appare dal punto di vista giuridico assai incerta, risultando al Ministero dei lavori pubblici - opere marittime zona di espansione del Tevere;

rilevato:

che il comune di Fiumicino con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 29 luglio 1995 ha individuato ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Passo della Sentinella come area di «recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente», prevedendo gli «interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alle ricostruzioni e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso»;

che le società di servizi, a cominciare dalla Telecom, non forniscono più l'erogazione di nuove utenze, con gravi disagi per le famiglie aventi problemi di necessità, come ragazzi disabili, eccetera;

che si è avuto in questo periodo mare alto e ondate di piena di violenza eccezionale nei giorni 31 dicembre 1995 e 24 gennaio 1996 con conseguente allagamento dell'area interessata e la messa in pericolo della vita e dei beni delle persone che vivono sul territorio;

che il Passo della Sentinella è contiguo all'area che sarà utilizzata per la costruzione del porto turistico di Fiumicino;

che da 18 anni sono stati effettuati dal Ministero dei lavori pubblici interventi di semplice conservazione dello sbarramento e non una vera e propria rifioritura della scogliera a piena tutela della cuspide fluviale,

si chiede di sapere:

se, a parere degli organi tecnici competenti, possa ottenersi la sgolemizzazione dell'area mediante la costruzione di un canale scolmatore nel caso di realizzazione del nuovo porto turistico;

se si ritenga che siano applicabili per il Passo della Sentinella le norme e le valutazioni previste dalla legge finanziaria per il 1996 per la vendita delle aree demaniali ai comuni che ne fanno richiesta (legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 2, comma 37);

se il Ministero dei lavori pubblici preveda la possibilità di un forte intervento di rifioritura delle scogliere, quale risulta essere stata predisposta dal competente servizio;

se, qualora, malgrado gli interventi da effettuarsi, non si possa garantire da parte delle competenti autorità l'esclusione della situazione di pericolo per gli uomini e per le cose e quindi non si rendesse possibile l'attuazione del piano di recupero, non si ritenga di addivenire ad un programma alternativo, che garantisca alle famiglie che effettivamente risiedono nell'area la possibilità di avere, non distante dall'attuale ubicazione, un rinsediamento abitativo garantito e sicuro, dotato dei necessari servizi.

(4-08144)

MOLINARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che segna il passo la trattativa per la ristrutturazione dell'Alitalia; nessuna convocazione, nè dall'IRI nè dall'azienda, è giunta alle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa proposto alla compagnia di bandiera e all'azionista;

che a quanto risulta all'IRI non c'è alcuna intenzione di accreditare la richiesta dei sindacati di delegittimare il presidente della compagnia Renato Riverso;

che il consiglio di amministrazione dell'Alitalia ha deciso, giorni addietro, di avviare azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore delegato Roberto Schisano per l'intesa «segreta» in base alla quale i piloti avrebbero avuto assicurazione scritta di un pagamento di 28 milioni di aumenti in cambio di maggiore produttività;

che ad oggi nulla è stato denunciato in merito alla reale situazione di degrado gestionale della società di bandiera, «disamministrata» e strumentalizzata a fini clientelari per un considerevole numero di anni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda al vero:

che i voli Roma-New York, dopo appena un'ora di volo, diventano «passivi» (ovvero, sono effettuati in perdita);

che la scarsa presenza di passeggeri ed il tipo di aeromobile impiegato hanno reso «passiva» da sempre la linea di trasporto aereo Palermo-Lampedusa;

che, a parità di linee aeree gestite e di aeromobili impiegati, l'Alitalia presenta un «esuberato» di addetti (personale impiegato) di oltre 6.000 unità rispetto alla Lufthansa;

che, in coincidenza con momenti di difficoltà economica per la società di bandiera (1990) risulta assunto come dirigente un giovane rampollo di un Ministro democristiano, con un contratto di circa 180 milioni annui;

se si ritenga opportuno, ai fini della credibilità di ogni proposito di ristrutturazione, procedere ad una mirata e sollecita «bonifica» delle inconfessate situazioni rappresentate.

(4-08145)

MONTELEONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che l'ex convitto scuola di Metaponto Lido (Matera), di proprietà della regione Basilicata, non risulta fra gli immobili messi in vendita dall'ente regionale;

che il comune di Bernalda ha votato all'unanimità, nel 1988, un ordine del giorno con cui si chiedeva l'istituzione, presso tale struttura, già all'epoca inutilizzata e fatiscente, del distaccamento estivo dei vigili del fuoco;

che il consueto verificarsi, nel periodo estivo, di pericolosi incendi nei pressi della suddetta struttura e la sua ubicazione in un'area prospiciente la pineta, che presenta grossi insediamenti abitati, rendono assai funzionale l'utilizzo dell'ex convitto scuola a sede di un distaccamento dei vigili del fuoco;

che il consigliere regionale Adeltina Salierno ha presentato in consiglio regionale un'interrogazione per sollecitare tale utilizzo funzionale della struttura in questione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover accogliere tale richiesta al fine di istituire, presso la suddetta struttura, un distaccamento fisso dei vigili del fuoco considerando che i due presidi più vi-

cini, Matera e Policoro, distano non meno di 40 chilometri e sono collegati da arterie viarie ad alta densità di traffico.

(4-08146)

MOLTISANTI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* - Premesso:

che la scuola coordinata di Ispica (Ragusa) dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «G. Ferraris» di Ragusa ha un numero di alunni frequentanti di molto superiore a quello della sede centrale anche perchè il bacino di utenza si estende ai comuni della provincia di Siracusa con i quali Ispica è limitrofa, come testimoniano i seguenti dati:

1) frequentanti nella sede di Ragusa il 39 per cento contro il 61 per cento dei frequentanti a Ispica sul totale complessivo di 580 unità;

2) sul totale degli alunni della sede di Ispica il 25 per cento proviene da Ispica, il 58,5 per cento dai comuni della provincia di Ragusa limitrofi a Ispica, il 16,5 per cento dalla provincia di Siracusa;

che a Ispica c'è piena disponibilità di locali e che esistono gli indirizzi, unici per il distretto di appartenenza, di operatore elettronico ed elettrico e di odontotecnico ed è previsto l'avvio per l'indirizzo di meccanico termico;

considerati:

le difficoltà e i disagi per gli alunni e il personale nel raggiungere la sede centrale di Ragusa ove sono dislocati i servizi amministrativi, di dirigenza e segreteria;

l'inadeguata e mortificante distribuzione dei beni, sussidi e laboratori che privilegia la sede centrale di Ragusa rispetto a quella coordinata di Ispica;

l'aggravio di spese per lo Stato dovuto allo spostamento del personale docente per le riunioni collegiali che si tengono nella sede principale di Ragusa;

atteso:

che sussistono quindi tutte le premesse perchè sia opportunamente razionalizzato nel territorio il servizio scolastico con le finalità di favorire l'utenza giovanile e contenere la spesa pubblica secondo i principi ispirati dalla legge;

che genitori, alunni, docenti e non docenti della scuola coordinata dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Ispica hanno avanzato da tempo al provveditore agli studi di Ragusa richieste di trasferimento della presidenza e/o aggregazione della stessa ad altro istituto di Ispica,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi nel piano attuale di razionalizzazione che il provveditore agli studi di Ragusa propone all'assessorato competente della regione siciliana non sia stato mai previsto e non si intenda prevedere l'accoglimento delle richieste degli interessati e cioè il trasferimento degli uffici di presidenza, tecnici ed amministrativi ad Ispica o, in subordine, l'aggregazione della scuola coordinata di Ispica a scuole anche di diverso ordine e tipo della stessa città, ai sensi della vigente normativa (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

e circolari ministeriali successive, legge n. 549 del 28 dicembre 1995, articolo 1, comma 20);

se non si ritenga opportuno intervenire presso il provveditorato agli studi di Ragusa al fine di sollecitare l'adozione di un piano di razionalizzazione che tenga conto di quanto richiesto nel pieno rispetto di ogni legalità.

(4-08147)

WILDE. - *Ai Ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che in relazione alle problematiche che interessano la destinazione futura delle cave di Manerba (Brescia) sono state presentate dallo scrivente le seguenti interrogazioni: 4-00580 del 22 giugno 1994, 4-07742 del 24 gennaio 1996 e 4-07958 del 6 febbraio 1996, tutte prive di risposta, nelle quali si evidenziano forti discordanze tra i comportamenti del sindaco Isidoro Bertini, rilevati dalle delibere, e le dichiarazioni dello stesso con altri comportamenti non ancora conosciuti, ma supportati da richieste ufficiali fatte da cavaatori all'amministrazione provinciale di Brescia;

che in data 27 luglio 1994 con ordinanze nn. 44, 45, 46 e 47 venivano ridimensionati i volumi escavati abusivamente e riquantificati minimi e massimi delle sanzioni amministrative a seguito della verifica del geologo dottor Storer per complessive lire 956.511.000;

che in data 10 marzo 1995 con delibera n. 25 del consiglio comunale veniva deliberato l'acquisto dell'area in località Campagnola, secondo la perizia di stima delle aree eseguita dall'architetto Carlo Bosetti per un importo totale di lire 919.520.000;

che in data 22 settembre 1995, con nota protocollo n. 21869, veniva depositata presso l'amministrazione provinciale di Brescia, da parte del cavatore Giovanni Vezzola, la domanda di recupero di cave cessate con asportazione di materiale inerte per l'area di recupero n. 2, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, per complessivi metri cubi 260.000;

che da tale ingarbugliata e poco trasparente situazione potrebbero scaturire strategie completamente nuove ed opposte a quelle espresse (anche attraverso i *media*) da parte del sindaco, per cui ai fini della trasparenza amministrativa è necessaria una serissima indagine atta a controllare ciò che si è già deliberato e quanto si andrà realmente a fare,

si chiede di sapere:

con quale modalità e finalità sia stata individuata, per esempio, l'area relativa alla proprietà del cavatore Giovanni Vezzola (uno dei quattro cavaatori venditori) per 51.000 metri quadrati, visto che l'area oggetto di stima viene individuata catastalmente dai seguenti mappali: parte dei mappali 4699 e 3898 ed i mappali 4698, 1962, 1969, 1975, 1978, 1979, mentre la proprietà complessiva del Vezzola è di metri quadrati 174.780;

se risulti essere trasparente a tutti gli effetti tale conteggio relativo alla stima dell'architetto Carlo Bosetti;

come mai, tenuto conto che il piano cave della provincia di Brescia, approvato dal consiglio regionale in data 21 marzo 1990 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia il 27 luglio 1990, esecutivo a tutti gli effetti, ha previsto in territorio comunale di Manerba del Garda l'area di recupero n. 3, il Vezzola chiedo il rilascio dell'autorizzazione al recupero delle cave cessate, relativamente al comparto n. 2 (zona posta ad ovest), per un volume di metri cubi 260.000 e per la durata di due anni sui mappali nn. 1962, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 2025, 2029, 2030, 2061, 2062, 2063, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2436, 3507, 3865, 3897, 4006, 4007, 4003, 4390, 4428, 4698, 4699, 6031, 6032, 6033, 7011, 7047 dei fogli NCT 6 e 7 per una superficie complessiva di metri quadrati 174.780;

se risulti essere lecito a tutti gli effetti aver inserito nella richiesta del 22 settembre 1995, protocollo n. 21869, presso l'amministrazione provinciale i mappali già oggetto di acquisto da parte dell'amministrazione comunale; in questo caso la ditta Vezzola dovrebbe realizzare il recupero della «zona 3» e non un'ulteriore escavazione per due anni per metri cubi 260.000 nella zona 2; si favorirebbe quindi ulteriormente la ditta medesima attrice dei precedenti abusi;

come mai tale situazione non sia stata chiaramente descritta nell'atto di stesura della delibera e quindi se la delibera n. 25 del 10 marzo 1995 sia da ritenersi chiara e regolare a tutti gli effetti;

se sia vero che all'amministrazione provinciale di Brescia risulterebbe che sono in corso di definizione i vari *iter* burocratici delle istanze presentate dai vari cavaatori, finalizzate a richiedere ulteriori escavazioni fino a 500.000 metri cubi di sabbia e ghiaia (contro i 2.200.000 metri cubi precedentemente richiesti);

se i 200 milioni, relativi alla cessione dell'area in località Colombarola, iscritti nel bilancio preventivo del 1996, si riferiscano a dismissioni di aree facenti parte dei mappali suindicati ed oggetto di tali precedenti operazioni e quindi se la cessione risulti essere trasparente a tutti gli effetti;

quale provenienza abbia la fonte di finanziamento relativa a proventi da cave per lire 1.100.000 inserita nel bilancio preventivo 1996, finalizzata ad opere di risanamento zona cave per lo stesso importo e quindi quando il sindaco attiverà tale operazione, ovvero se, al contrario, i cavaatori inizieranno a riscavare;

quando e con quale motivazione e destinazione e da chi sia stato concesso il contributo regionale per bonifica cave di lire 770.000;

come mai, nella verifica tecnica del geologo Dionisio Storer del settembre 1993 non si faccia specifica menzione dei mappali sui quali si sono attuate le escavazioni abusive perpetrate per anni e quindi se tale verifica sia attendibile, sia in relazione ai volumi rispetto alle aree che alla determinazione delle sanzioni;

se gli ipotizzati metri cubi 672.000 scavati abusivamente in più anni dalla ditta Vezzola, relativi alla prima richiesta di risarcimento e poi ridimensionati dal geologo dottor Storer in metri cubi 354.038, siano realmente tali, visto che le dimensioni dell'area richiesta per ulteriori escavazioni sono totalmente di metri quadrati 176.780 e le curve di livello evidenziano dislivelli tali che, pur detratti dalle cubature relative

ad aree vegetali ed altre non vendibili, lasciano aperti molti leciti dubbi;

se l'area in oggetto sia disciplinata nel piano regolatore generale vigente con decreto del presidente della regione Lombardia in data 29 ottobre 1992, n. 28940, come zona E 4 - area agricola mista ad attività di escavazione con un finale di recupero dell'area secondo un dettagliato progetto di recupero ambientale, mentre attraverso la richiesta di ulteriori escavazioni si starebbe già ventilando la possibilità di realizzare successivamente una grande discarica e quindi se ciò corrisponda a verità;

se risulti vero che, secondo quanto dichiarato ai *media* dal sindaco, in relazione alla costruzione di alberghi e strutture olistiche in località Colombarola, questi verrebbero costruiti su cave o peggio ancora su discariche opportunamente richiuse e se in tal caso sia obbligatoria una variante al piano regolatore generale vigente;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-08148)

WILDE. - Ai Ministri dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle finanze. - Premesso:

che con delibera n. 201 del 20 novembre 1990 la giunta regionale lombarda autorizzava la Fermeco Brescia 80 spa, ora Metalli Capra spa, con stabilimenti in Castelmella e Montirone (Brescia) allo stoccaggio ed al recupero indiretto di sottoprodotti derivanti dalla lavorazione e dalla fusione dell'alluminio, ed in particolare scorie da fonderia di alluminio, scorie da raffinazione di alluminio, scorie saline, sottovallo di alluminio, polverino da impianti di trattamento;

che la suindicata autorizzazione prevede il trattamento fino a 30.000 tonnellate l'anno dei sopracitati materiali; dalla lavorazione e dal trattamento delle 30.000 tonnellate si possono generare residui finali pari a circa 15.000 tonnellate (dati rilevati dalla bibliografia internazionale),

si chiede di sapere,

se vengano rispettate le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 in relazione alle modalità di smaltimento dei residui finali del trattamento, così come descritto anche nella autorizzazione regionale;

se siano state effettuate analisi concernenti la presenza di boro nelle acque di scarico e se siano state effettuate altresì analisi circa la presenza di arsenico nelle emissioni gassose dell'opificio;

in caso negativo, se non sia opportuno compiere urgentemente tali analisi in relazione al pericolo ed ai seri problemi legati alla salute pubblica;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria, se i NAS e le USL locali siano al corrente di tali attività ritenute a rischio e se si siano attivati in merito.

(4-08149)

PERUZZOTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio 1996 la senatrice del PDS Antonella Bruno Ganeri, sindaco di Paola, in provincia di Cosenza, ha ricevuto alcune telefonate anonime che la minacciavano di morte;

che le minacce telefoniche sono le ultime di una lunga serie che, a detta della senatrice, proseguono da ormai più di due mesi; le suddette minacce infatti sono incominciate con il ritrovamento di animali ammazzati nel giardino della abitazione del sindaco pidiessino; poi sono cominciate le telefonate anonime in comune ricevute anche da alcuni impiegati pubblici; infine anche i figli della senatrice sono stati minacciati personalmente di morte;

che i figli, il marito e tutti i dipendenti comunali vivono ormai in uno stato di terrore;

che gli inquirenti escludono che le minacce siano legate all'attività parlamentare della Bruno Ganeri che fa parte della Commissione parlamentare che indaga sul fenomeno del caporalato, ma sono propensi a cercare nella stessa città di Paola le ragioni dei gesti minatori;

che nella città del cosentino infatti è in atto la revisione del piano regolatore generale e qualsiasi scelta va a toccare interessi di centinaia di miliardi dal momento che il comune di Paola ha sotto la sua giurisdizione il tratto di costa più lungo della Calabria; il sindaco-senatrice ha affidato il piano di ristrutturazione ad un professionista che viene da fuori;

che la precedente gestione comunale democristiana ha lasciato il comune con un dissesto finanziario che la Commissione parlamentare ha calcolato intorno ai 21 miliardi;

che a Paola l'ultimo presidente del tribunale si è dimesso più di un anno fa prima che il Consiglio superiore della magistratura facesse in tempo a decidere su un provvedimento che proponeva il suo allontanamento per incompatibilità ambientale;

che non esiste un procuratore della Repubblica; la procura è diretta da un sostituto da quando, alle ultime elezioni amministrative che risalgono ad un anno fa, l'allora procuratore scese in lista con Alleanza nazionale come sindaco di Cosenza;

che negli anni '80 nel tribunale di Paola lavorava, con l'incarico di segretario della procura, Giannino Lo Sardo, ucciso dalle cosche mafiose; per l'omicidio Lo Sardo vennero allora accusate le cosche di Cetraro e la banda Muto, ma il delitto è ancora impunito;

che recentemente il Consiglio superiore della magistratura ha svolto a Paola una visita esplorativa per far luce sulla situazione giudiziaria della città ma senza ancora alcun risultato tangibile,

si chiede di sapere:

se il Governo, con tutti gli organi competenti, intenda intervenire per far luce sulle minacce al sindaco-senatrice del PDS Antonella Bruno Ganeri in modo da metter fine alle stesse e tutelare la sua persona e quelle dei famigliari e di tutti gli impiegati che lavorano nel comune di Paola;

se risulti che il Consiglio superiore della magistratura intenda porre finalmente fine con un intervento rapido e deciso alla insosteni-

bile situazione che si è venuta a creare nel tribunale di Paola e che tutte le autorità civili e giudiziarie nonchè le forze dell'ordine intendano adoperarsi al meglio per porre fine ad una situazione civile che mette in serio pericolo tutti i cittadini che vivono a Paola e che favorisce soltanto il proliferare di realtà criminali.

(4-08150)

PERUZZOTTI, WILDE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che il Centro sportivo italiano, ente di promozione sportiva, beneficiario di cospicui contributi da parte dello Stato, con il pretesto di una squalifica ad un giocatore di calcio, peraltro accettata e ratificata dalla Federazione nazionale giuoco calcio, ha disposto il commissariamento del consiglio provinciale di Pordenone, liberamente eletto, proprio alla vigilia del congresso in cui si sarebbero rinnovate le cariche;

poichè il commissariamento, peraltro ingiustificato, di un organo democratico prossimo al rinnovo palesa una gestione accentrata ed autoritaria,

si chiede di conoscere quali misure appronti il CONI per verificare il requisito della democraticità, previsto dalla legge, per gli enti beneficiari di contributi dello Stato, per di più deputati a gestire un fenomeno importante e delicato dal punto di vista educativo come lo sport.

A ciò si aggiunge la notizia che lo stesso Centro sportivo italiano, dietro la copertura dell'ispirazione cristiana, certamente all'insaputa della stessa Conferenza episcopale italiana, raccoglie nei suoi vertici il segretario generale denunciato nel 1988 dal nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia per associazione a delinquere legata a reati di contrabbando, il coordinatore nazionale allontanato dalla carica per appropriazione indebita, con un debito di oltre 60 milioni, come risulterebbe dalla stessa contabilità dell'ente, ed un proboviro arrestato nel 1993 dalla questura di Enna per reati contro la pubblica amministrazione.

Risulta inoltre che i contributi versati dal CONI che ammontano ad oltre 4 miliardi annui vengono destinati allo sport soltanto in minima parte perchè prevalentemente utilizzati per spese di rappresentanza, personale, viaggi in Italia e all'estero e pubblicazioni.

Si chiede altresì di sapere quali siano gli intendimenti della Presidenza del Consiglio in merito a quanto segnalato e se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-08151)

DE MARTINO Guido, PELELLA, PAGANO, BARRA, DONISE, DE NOTARIS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel comune di Crispano (Napoli) nel giugno del 1994 si svolsero le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco;

che il sindaco e la coalizione vincente ottennero tale risultato per un solo voto di maggioranza;

che tuttavia vi furono immediate contestazioni su questo esito perchè risultava che una scheda era stata fraudolentemente distrutta - essendosene ritrovati frammenti - e altre schede erano state annullate e altre contestate;

che perciò le parti lese avevano prodotto ricorso in sede di tutela giurisdizionale avverso la proclamazione dei risultati elettorali;

che ora con sentenza del TAR della Campania del 12 febbraio 1996, n. 18/96, immediatamente esecutiva, è stato disposto l'annullamento del voto del turno di ballottaggio;

che quindi è necessaria la immediata nomina, per non creare situazioni di illegittimità amministrativa, di un commissario *ad acta* per lo svolgimento di nuove elezioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda dare immediate istruzioni per procedere alla nomina del commissario al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure elettorali e della vita amministrativa del comune di Crispano.

(4-08152)

GUERZONI. - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Posto che il giorno 7 febbraio 1996, a Nonantola, in provincia di Modena, una pattuglia dell'Arma dei carabinieri ha rintracciato 14 giovani pakistani, privi di documenti, nascosti all'interno di un TIR carico di semi di cotone, condotto da un autista greco, imbarcato al Pireo (Atene) e giunto a destinazione, attraverso il porto di Ancona, dopo cinque giorni di viaggio, durante i quali i clandestini hanno corso il rischio di perdere la vita per soffocamento;

ricordato che sempre nel territorio della provincia di Modena negli ultimi mesi, pressochè in analoghe circostanze, anche per modi e percorsi, sono giunti clandestini extracomunitari a gruppi: prima 23 pakistani e poi 20 curdi;

ritenuto che le indagini delle autorità preposte, sulla scorta dei fatti esposti, non possano escludere l'esistenza di organizzazioni internazionali criminali con diramazioni in Italia, a Modena, dedite all'immigrazione clandestina per l'avvio al lavoro in nero,

si chiede di sapere:

quali controlli si effettuino sui TIR alla frontiera e ai posti di dogana all'ingresso nel territorio italiano;

come a detti controlli possano essere sfuggiti carichi di clandestini extracomunitari così numerosi.

(4-08153)

DANIELI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Per sapere il motivo per il quale nella provincia di Verona non sia stata ancora pagata a centinaia di insegnanti di ogni ordine di scuole, pensionati anteriormente al 1977, la quarta rata stabilita dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 (pensioni d'annata), che avrebbe dovuto essere corrisposta a partire dal 1° ottobre 1995.

(4-08154)

SALVATO, MANZI, MARCHETTI, CUFFARO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il 6 febbraio 1996 gli scriventi hanno già presentato l'interrogazione 4-07990 sul problema degli ex perseguitati razziali o politici;

che proprio nei giorni scorsi il fatto è ritornato a galla con l'atteggiamento tenuto dal comune di Trieste dinanzi alla richiesta della signora Anna Maria Principi di via del Bergammo 11, Trieste,

si chiede di sapere:

in quale maniera fosse possibile risolvere la situazione anagrafica dei suoi congiunti deportati e morti ad Auschwitz ma risultanti ancora vivi nei registri della città; il comune la invitava a rivolgersi alla commissione per la ricostituzione degli atti di morte e di nascita dei militari caduti in guerra, che ha sede presso il Ministero della difesa a Roma; in sostanza la invitava a rivolgersi alle famose due commissioni che si riuniscono due volte all'anno e che in questi cinquant'anni, stanti le notizie che si sentono dire in quegli uffici, avrebbero accumulato montagne di pratiche inevase;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire rapidamente per dare una risposta urgente e definitiva a questi cittadini colpiti nei loro affetti più cari, che a distanza di cinquant'anni sono ancora in attesa di risposta da parte dello Stato.

(4-08155)

TRIPODI, PUGLIESE. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che gravi minacce sono state rivolte nei confronti del dottor Santo Giuffrè, consigliere provinciale e dirigente del Partito della rifondazione comunista di Reggio Calabria, a seguito delle denunce pubbliche fatte contro la decisione dell'associazione dei panificatori che, arbitrariamente e ingiustificatamente, ha aumentato del 25 per cento (500 lire al chilogrammo) il prezzo del pane di tipo comune e di prevalente consumo, cioè la qualità di pane di cui si alimentano i ceti popolari e le categorie meno abbienti;

che tale aumento, che è circa cinque volte superiore all'indice di inflazione che si è registrato nel 1995, ha suscitato sdegno e proteste tra le popolazioni e prese di posizione contro l'esoso incremento del prezzo da parte di molte amministrazioni comunali tra le quali quelle di Polistena e Bagnara,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure siano state messe in atto sia per individuare gli autori delle minacce sia per garantire la sicurezza e l'incolumità del dottor Giuffrè;

quali interventi il Governo ritenga opportuno promuovere per bloccare aumenti così arbitrari e pesanti sui generi di prima necessità che vanno a colpire le categorie più deboli.

(4-08156)

ROVEDA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che da un servizio trasmesso nel corso della trasmissione «Articolo 1» su Raitre dell'8 febbraio 1996, verso le 14,45, si è appreso:

che nella zona compresa tra Caserta e Napoli - ma il riferimento è dichiarato solo a scopo esemplificativo - ci sarebbe un notevole fiorire di industrie assolutamente irregolari;

che secondo affermazioni di rappresentanti di categoria, di imprenditori e di lavoratori intervistati oltre il 70 per cento delle forze-la-

voro di quella zona e di molte altre analoghe del Meridione presterebbe la sua opera in nero in aziende sconosciute al fisco (senza partita IVA per intenderci) che realizzerebbero prodotti di marche note nel campo dell'abbigliamento, delle calzature e di altro ampio spettro merceologico;

che i lavoratori intervistati accetterebbero questa situazione giustificando l'inutilità del versamento dei contributi previdenziali che porterebbero poi a pensioni irrisorie e quindi inutili;

che alcuni lavoratori impiegati in queste attività, intervistati, avrebbero dichiarato «che non lavorano»;

che dall'intervista dei rappresentanti di locali patronati si sarebbe appreso che la situazione non solo è nota, ma che sarebbe indispensabile per l'economia ed il benessere locale; sembra quasi essere favorita questa situazione di alta illegalità;

constatato che la legge prevede una situazione ben diversa per l'esercizio d'impresa e per la prestazione d'opera,

l'interrogante chiede di sapere:

se i suddetti lavoratori in nero usufruiscano di ammortizzatori sociali per la disoccupazione;

come debba essere variata in diminuzione a seguito di questi nuovi dati la percentuale di disoccupati del 25 per cento attribuita alle regioni meridionali;

se sarebbe realistico ridimensionarla ad un 7,5 per cento;

come dovrebbe essere variata in diminuzione la percentuale di disoccupazione nazionale del 12 per cento;

se sarebbe realistico attestarla sul 10 per cento;

quanto incida in termini di pressione fiscale sui singoli cittadini noti come «lavoranti» questo paradiso fiscale di pochi:

per i lavoratori:

a) stipendi neri non cumulabili ad altri redditi noti;

b) disponibilità in aggiunta di ammortizzatori sociali come se fossero disoccupati;

c) pensione sociale integrata al minimo a suo tempo ugualmente percepibile senza aver versato alcun contributo;

per le imprese:

a) costo del lavoro ridotto al 40 per cento rispetto alle aziende in regola;

b) utili d'impresa sempre netti (niente imposte e tasse) e quindi pari al 250-300 per cento di quelli delle aziende in regola;

c) possibilità di altri utili se, oltre all'attività d'impresa, venisse associata quella del riciclaggio, situazione questa da non escludersi in quelle terre, nella fattispecie, d'impresa nera;

siccome il rischio di concorrenza sleale verso gli imprenditori onesti sembra evidente, perchè la magistratura non intervenga;

come sia possibile da parte di queste imprese, senza contabilità, la cessione nel rispetto della legge, ai legittimi titolari dei marchi, la dichiarata produzione di prodotti di marche note, come affermato nel servizio;

in quali circuiti di distribuzione finiscano in realtà questi prodotti e che garanzie ci siano sulla loro congruità al marchio;

trattandosi di fatti tanto noti da essere oggetto di servizi da parte della TV di Stato, perchè gli organi di controllo e repressione dell'evasione fiscale non intervengano;

a quanto ammonti il numero di questi falsi disoccupati che si aggiungono, nell'ampia schiera degli «scrocconi» italici mantenuti dal Nord, agli oltre 5 milioni di falsi invalidi pensionati, già noti;

visto il continuo aumento del prelievo fiscale sulle imprese regolari, soprattutto al Nord, se questo modello mediterraneo, a quanto pare perfettamente tollerato dalle istituzioni nel Meridione, sia esportabile anche nelle regioni della Padania così oberate da quella vergognosa predazione di Stato a cui finora, con i soli mezzi democratici, non si è riusciti a porre fine.

(4-08157)

ROVEDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che da una sommaria indagine ed a solo scopo esemplificativo domenica 21 gennaio 1996, alle ore 16,30, a Milano, nell'isola pedonale Duomo, si sono rilevati i seguenti posteggiatori abusivi stranieri: 15 in corso Vittorio Emanuele e 39 sotto i portici di piazza Duomo, per un totale di 54;

che in tale situazione di disagio non si è notata nè la presenza di vigili urbani nè di forze dell'ordine;

constatato:

che il corso più affollato del centro di Milano viene colpevolmente abbandonato alla mercè di immigrati clandestini di tutte le provenienze, dall'Africa all'Asia alle zone slave d'Europa;

che nonostante i cittadini milanesi paghino diligentemente le tasse per sé e per gli «scrocconi», ne sono tanto male ripagati,

l'interrogante chiede di conoscere:

la reale situazione della zona attorno al Duomo e gravitante su corso Vittorio per quanto riguarda l'abusivismo extracomunitario;

perchè tale situazione repellente venga ignorata dai vigili urbani e dalle forze dell'ordine

perchè la magistratura non intervenga;

cosa si intenda fare in concreto per sanare la situazione, ormai da bordello del Medio Oriente;

se ci si attenda che i milanesi, come già avvenne in passato avverso altri occupanti, provvedano, spontaneamente, ai presidi per la ripulitura e la disinfezione della zona.

(4-08158)

MANZI, MARCHETTI, ALÒ. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che 1.625 lavoratori di Torino non sono più in lista di mobilità, non hanno lavoro e non percepiscono pensione;

che 1.145 donne e 480 uomini di certe zone di Torino e della provincia aspettano di arrivare all'età pensionabile stabilita dalla riforma, che non è però la stessa che si richiedeva quando, nel 1992, sono andati in mobilità, ed un intreccio perverso di provvedimenti contraddittori li sta condannando al reddito zero per alcuni anni,

si chiede di conoscere le intenzioni del Ministro in indirizzo su questo argomento e se non ritenga opportuno assumere un provvedimento che salvaguardi questi lavoratori ingiustamente colpiti.

(4-08159)

CASILLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il 7 febbraio 1996 all'aspirante agente ausiliario Giovanni Luca Recchia, nato ad Alberobello (Bari) il 14 ottobre 1976, è stato notificato l'esonero dal servizio;

che tale esonero decorrente dall'8 febbraio 1996, come disposto da decreto ministeriale n. 333 D/9808 D.R/42, datato 7 febbraio 1996, avrebbe la causale, visto il certificato del casellario giudiziario della procura della Repubblica presso il tribunale di Bari, relativo al Recchia Sabino Giovanni, padre del già citato giovane, che su questi penderebbero numerosi precedenti penali: ciò è quanto segnalato dalla questura di Bari, competente per territorio, nella nota n. NR GAR/A/1/96 del 4 febbraio 1996;

che, invece, sempre la questura di Bari nel maggio 1995 aveva espresso parere favorevole all'arruolamento di Giovanni Luca Recchia, evidenziando, inoltre, la sua appartenenza ad un nucleo familiare di buona condotta, immune da pregiudizi e pendenze penali;

che, quindi, tali accertamenti avevano dato il nulla osta affinché l'11 novembre 1995 l'aspirante agente ausiliario Giovanni Luca Recchia fosse arruolato nella polizia di Stato come agente ausiliario di leva ed avviato presso il centro addestramento alpino della polizia di Stato in Moena (Trento) per frequentare il previsto corso di addestramento della durata di 4 mesi, come, giustamente, stava svolgendo nel 42° corso;

che, sempre secondo il già citato decreto ministeriale, l'agente ausiliario di leva Giovanni Luca Recchia, non offrendo le necessarie garanzie per l'ulteriore espletamento dei servizi di polizia, a decorrere dall'8 febbraio 1996 è stato avviato per il completamento degli obblighi di leva al 178° battaglione fanteria «Chieti» in Chieti;

considerato:

che, invece, nel certificato del casellario giudiziario della procura della Repubblica presso il tribunale di Bari, rilasciato in data 9 febbraio 1996, al nome di Sabino Giovanni Recchia, nato a Castellana Grotte (Bari) il 14 marzo 1949, padre di Giovanni Luca Recchia, nulla risulta;

che anche sul certificato di carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari, in data 14 novembre 1995, si legge che «al nome di Sabino Giovanni Recchia, nato a Castellana Grotte il 14 marzo 1949, dalla consultazione dei registri generali, relativi agli ultimi quattro anni, non risultano pendenti procedimenti penali»;

che, oltre a quanto sopra dimostrato senza alcun dubbio di smentita da qualsiasi parte essa potrebbe giungere, si cita anche la sentenza emessa dalla Corte costituzionale (n. 188 del 1994, presidente Pescatore, redattore Baldassarre) la quale non nega la necessità di particolari limitazioni all'accesso nei ruoli della polizia di Stato, limitazioni connesse all'adempimento dei compiti e doveri di vitale importanza per assicurare la pacifica e ordinata convivenza dei cittadini; così secondo la Corte «la

necessità di appartenere ad una famiglia di indiscussa moralità non è un requisito indispensabile», ma, sempre secondo la Corte, «rappresenta una limitazione irragionevole perchè l'accesso ai pubblici uffici deve essere garantito a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza»;

che, oltre a quanto sancito da tale sentenza, l'interrogante vuole far notare che «la necessità dell'esistenza di una famiglia di moralità indiscussa» non può nè deve riguardare capacità, attitudini o condotte relative alle persone interessate al posto di lavoro, in quanto ognuno solamente deve e può rispondere per atti da lui stesso compiuti; questo è un suo legittimo diritto-dovere che tutti dobbiamo tutelare, specie, poi, quando, come nel caso dell'agente ausiliario Giovanni Luca Recchia, le accuse non abbiano alcun riscontro nella realtà dei documenti rilasciati da una procura della Repubblica italiana,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non trovi veramente lesi i diritti civili di un cittadino italiano che, senza alcuna colpa, si trova a dover «reggere» un infamante, ingiusto marchio di appartenente ad un nucleo familiare di non indiscussa moralità che, forse mai egli stesso non riuscendo ad annullare, dovrà pesantemente trascinare segnando, così, in toto, la sua vita;

se, in quali tempi e in quali modi il Ministro in indirizzo intenda risolvere una sì ingiusta situazione.

(4-08160)

PREIONI. - *Al Ministro delle finanze.* - Si chiede di conoscere la risposta alla seguente lettera:

«Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Verbania, 7 febbraio 1996

N. 1378 di prot.

Raccomandata A.R.

Al Ministero delle finanze

ufficio Gabinetto

viale Europa, 242

00142 Roma

Alla Direzione generale affari generali
e del personale

Direzione centrale politiche del personale

per gli studi e l'organizzazione

via Carucci

00143 Roma

Compio il dovere di informare che questa amministrazione ha la possibilità di offrire sede decorosissima, nel comune capoluogo, e, nel contempo, baricentrica rispetto alle zone in cui si articola la nostra provincia, in sito facilmente accessibile con ogni mezzo pubblico, compreso quello ferroviario, e con ampia possibilità di agevole parcheggio, per installarvi gli uffici finanziari dello Stato, ossia tanto quello unico dell'entrata che quello del territorio, così come della direzione del Tesoro e della ragioneria provinciale.

Sulla eccellenza della scelta si è recentemente espresso, unanime, il consiglio provinciale.

Mi permetto inoltre di far presente che parere analogo a quello del consiglio provinciale era già stato espresso, unanimemente, dalla giunta esecutiva del comitato provinciale, per l'occasione allargata ai sindaci delle principali città della provincia (ossia Domodossola, Gravellona Toce, Omegna, Stresa, Verbania e Villadossola) fin dal 26 giugno 1995, e che in quella sede era stato dimostrato al signor vice direttore regionale delle entrate per il Piemonte che l'ubicazione divisata dall'amministrazione finanziaria per l'ufficio del territorio in una zona centrale della città di Verbania era del tutto inadatta perchè quella zona è difficilmente raggiungibile dagli utenti ed è del tutto priva di possibilità di parcheggio.

Sono a disposizione per far visitare gli edifici che posso mettere a disposizione dell'amministrazione finanziaria, verificare quali eventuali opere di modifiche interne e/o di ristrutturazione si debbano eseguire per renderli idonei alle esigenze dell'amministrazione e quant'altro occorra.

Distinti saluti.

Il presidente

(avv. Giuseppe Ravasio)».

(4-08161)

DE CORATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - In relazione alle vicende della carcerazione avvenuta per errore del signor Francesco Ecca;

considerato:

che è stato eseguito dallo scrivente in data 10 febbraio 1996 un sopralluogo presso il carcere di Varese per accertare i fatti e soprattutto la condizione di salute del signor Ecca;

che dal colloquio è stato rilevato che non è stata data alcuna risposta alle 10 istanze redatte ed inoltrate a chi di competenza in 13 mesi di incarcerazione, che documentavano l'innocenza del signor Ecca;

che il signor Ecca aveva denunciato regolarmente ai carabinieri di Crescenzago lo smarrimento della sua carta d'identità il 15 febbraio 1991;

che le istanze al tribunale di Novara, che lo aveva condannato, e alla corte di Torino, che poteva liberarlo, sono state rifiutate malgrado l'attestato di denuncia di smarrimento;

che sono state negate in seguito anche le richieste di affidamento ai servizi sociali e quelle di arresti domiciliari;

visto:

che la non colpevolezza del signor Ecca è stata provata non da una indagine conoscitiva, ma dal fatto che il signor Marinoni si era spinto un po' troppo in là nella sua truffa denunciando il furto di due assegni, denuncia pensata solo per coprire degli assegni emessi senza adeguata copertura;

che in ottobre alla pretura di Abbiategrasso c'è stata la prima udienza del processo che vedeva imputate due persone come «ricettatori» degli assegni che erano stati rubati al falso Ecca e lo stesso come parte lesa:

che la persona che fu maggiormente sorpresa dal vedere arrivare ammanettato in pretura Francesco Ecca, quello vero, fu il dirigente dell'istituto bancario con il quale il falso Ecca aveva avuto rapporti di lavoro;

che il giudice Marrandi ha sospeso immediatamente il dibattimento, incaricando il pubblico ministero di svolgere accertamenti in merito all'ipotesi di scambio di persona;

che Francesco Ecca martedì è tornato ad Abbiategrasso dove è ripreso il processo: aveva le manette ai polsi anche in questa occasione;

che il signor Marinoni dopo una serie di truffe continua a circolare libero indisturbatamente, rilasciando interviste dove candidamente ammette di aver causato al signor Ecca 13 mesi di ingiusta carcerazione,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di disporre al più presto un'inchiesta ministeriale in merito a quanto esposto;

se non sia necessario intraprendere un'ispezione, presso il tribunale di Novara e la corte d'appello di Torino, che mai come in questo caso rappresenta un atto dovuto ed un primo gesto riparatorio nei confronti di una così prolungata detenzione.

(4-08162)

MOLINARI, BECCHELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro, al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che sono state attivate le procedure di vendita di immobili già di proprietà dell'Istituto nazionale delle assicurazioni d'Italia spa ed ora di proprietà della Consap spa il cui unico azionista, a tutt'oggi, è il Ministero del tesoro;

che tali immobili risultano locati ad assegnatari in regime di leggi afferenti alloggi di edilizia residenziale pubblica rispondenti ai requisiti della legge n. 560 del 1993;

che l'alienazione di detti immobili chiaramente rientra nelle previsioni di cui alla legge innanzi citata;

che gli attuali conduttori degli appartamenti siti nel comune di Velletri (Roma) in piazza XX Settembre si sono visti recapitare un'offerta per l'acquisto in proprietà degli appartamenti occupati così articolata:

prezzo lire 175.100.000 più IVA di cui 15 per cento (lire 26.300.000) alla proposta di acquisto (entro 30 giorni dalla proposta);

20 per cento (lire 35.000.000) alla sottoscrizione della promessa di compravendita (entro 60 giorni dalla proposta);

65 per cento (lire 113.000.000) a saldo prezzo alla stipula dell'atto definitivo di compravendita (entro 90 giorni dal compromesso);

che a tale ammontare complessivo devono intendersi aggiunte ulteriori somme corrispettive delle spese di frazionamento, stipula, registrazione e accatastamento nonché relative alla predisposizione del regolamento e delle tabelle condominiali e di una quota del fondo condominiale;

che sulla stampa locale la Sviluppo immobiliare Roma srl che gestisce per conto della Consap spa la cessione degli immobili ha pubblicato annunci economici per la vendita di tali appartamenti ad un prezzo inferiore (di lire 5.000.000) rispetto a quello indicato nella proposta di acquisto innanzi richiamata;

che tale stato di cose aggiunge al danno di moratorie di sfratto e di giudizi pendenti innanzi al magistrato la beffa di trattamenti di favore riservati a terzi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi urgenti si intenda disporre al fine di evitare il perdurare di atteggiamenti vessatori e giuridicamente indebiti da parte della Consap spa in danno degli attuali occupanti legittimati per legge alla prelazione degli appartamenti condotti in locazione, secondo le valutazioni eque dell'ufficio tecnico erariale e con i benefici che la stessa legge ad essi riserva.

(4-08163)

BONANSEA, BRIENZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che a seguito del recente incendio che ha distrutto il teatro «La Fenice» di Venezia da più parti è stata manifestata la volontà di procedere ad una rapida e completa ricostruzione;

considerato che la ricostruzione del detto edificio comporterà sicuramente un ingente stanziamento di fondi;

vista la collaborazione annunciata da alcuni paesi stranieri e da numerosi enti privati nel contribuire nelle opere di restauro del «teatro più bello del mondo»;

tenuto conto:

che il primo impegno finanziario preso dal Ministero competente ammonta a lire 20 miliardi;

che le espressioni artistiche, teatrali, liriche e musicali rappresentano in tutto il territorio italiano una manifestazione concreta della vivacità culturale del nostro paese;

che dette espressioni, aventi diritto di manifestarsi in luoghi adatti al loro genere, sono evidenti anche nei comuni delle province i quali possono disporre solo di *budget* inferiori a quelli dei capoluoghi di regione;

preso atto che nella città di Pinerolo esiste un teatro, bruciato nell'aprile 1972, alla cui ricostruzione non si è mai provveduto per mancanza di fondi;

atteso che l'immobile era considerato uno dei migliori teatri dell'Italia settentrionale e che, fino alla sua distruzione, ospitò parecchi eventi di rilievo;

visto che la città di Pinerolo aveva a suo tempo acquisito, con propri fondi, l'intero immobile ed ha provveduto a far redigere una soluzione progettuale di ricostruzione che porta la firma dell'architetto Hutter,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, quali e quanti fondi siano stati stanziati per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia e, per contro, i motivi che abbiano spinto il Ministero per i beni culturali e ambientali a «glissare» sullo stanziamento di fondi per la ricostruzione ed il restauro di tutti i teatri

italiani che necessitino di ristrutturazione o restauri, ma che non abbiano una eco altisonante;

se non si ritenga di provvedere con urgenza in merito mediante una iniziativa legislativa che, oltre a risolvere i grandi problemi del teatro «La Fenice» di Venezia e del «Petruzzelli» di Bari, sia mirata anche alla tutela dei teatri cosiddetti «minori».

(4-08164)

BONANSEA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Richiamata la precedente interrogazione 4-01028 del 21 luglio 1994 riguardante l'utilizzo del servizio di telefonia cellulare;

considerate:

la risposta a detta interrogazione in cui si dichiarava che la Telecom Italia, concessionaria del servizio suddetto, era stata interessata del problema e che entro il primo semestre del 1995 avrebbe provveduto all'attivazione di due impianti a garanzia della continuità di copertura nella Valle Chisone;

la buona percezione ad oggi ottenuta in taluni comuni, ma sottolineata la persistenza di svariate zone d'ombra in ampie zone di alcuni comuni di montagna e precisamente nella medio-alta Valle Chisone, Valle Germanasca e Val Pellice ;

evidenziato come in detti territori il servizio di telefonia cellulare non sia solo legato all'ambito professionale e personale, ma, trattandosi di zone montane con una sola via d'accesso, sia essenziale quale unico contatto in caso di necessità (frane, valanghe) ed indispensabile strumento di soccorso ;

ribadito che l'utilizzo del servizio di telefonia mobile è estremamente utile anche per i turisti che vengono ospitati in Valle, specie durante i mesi invernali, e tenuto conto che queste valli ospiteranno i mondiali di sci alpino 1997 in occasione dei quali si prevede un grosso afflusso di turisti ed addetti ai lavori per i quali la mancata copertura del servizio comporterebbe gravi disagi; disagi che, peraltro, non contribuirebbero all'*input* che sicuramente questo appuntamento darà al turismo, fondamentale per il rilancio dell'economia di queste zone,

l'interrogante chiede di sapere:

se, e in caso di risposta affermativa quando, sarà possibile un potenziamento della rete di ripetitori atti a garantire la copertura del servizio di telefonia cellulare nelle suddette zone;

richiamando l'estrema utilità e necessità di detto servizio in suddette zone, se il Governo intenda attivarsi in tal senso presso le società concessionarie competenti, qualora queste non rispondano in termini di puntualità alla copertura richiesta.

(4-08165)

TURINI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che la società di navigazione Toremar svolge servizio di trasporto merci e passeggeri con motonavi-traghetto da Piombino a Portoferraio e viceversa;

che con l'introduzione dell'orario invernale si sono verificate incongruenze riguardo anche alle coincidenze con il servizio ferroviario;

che tali disagi hanno causato dure critiche e lamentele da parte dei fruitori del servizio di trasporto;

che lo stesso sindaco di Portoferraio si è rivolto alla direzione generale della Toremar per far presente il fatto,

si chiede di sapere se il Governo non intenda intervenire per ovviare all'attuale stato di cose, che sta danneggiando seriamente la zona interessata, anche sotto il profilo del necessario sviluppo economico e sociale.

(4-08166)

CASTELLANI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che prevede il riordino delle commissioni tributarie sta creando notevoli disagi ai cittadini, tenendo conto dell'assetto policentrico di molte province italiane;

che, in particolare, la soppressione della commissione tributaria di Spoleto, con il conseguente accorpamento sul capoluogo provinciale, comporta una serie di inconvenienti per i cittadini della zona e dei centri vicini costretti a seguire il loro contenzioso tributario a Perugia, città notevolmente distante dal territorio dello spoletino;

in considerazione della necessità di assicurare un rapporto più diretto ed agevole tra contribuenti ed amministrazione fiscale, si chiede di sapere:

se l'amministrazione sia a conoscenza degli inconvenienti sopra elencati, anche in vista dei nuovi compiti affidati al fisco in una fase particolarmente delicata per il recupero delle entrate da parte dello Stato;

se vi siano allo studio provvedimenti che possano superare gli inconvenienti di cui sopra, consentendo il permanere delle commissioni tributarie di primo grado anche in centri come Spoleto, ove già esistono forti e significative presenze dell'articolazione dell'amministrazione della giustizia, quali il tribunale.

(4-08167)

PIERONI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che nel territorio dei comuni di Civitanova Marche e Montecosaro (Macerata) sono ricorrenti gli interventi della magistratura che hanno portato e portano all'apertura di numerosi procedimenti penali contro i responsabili di diverse piccole e medie imprese colpevoli di aver scaricato nel sottosuolo, e quindi nelle falde acquifere, solventi e residui di lavorazione tossici;

che questa pratica priva le popolazioni del territorio interessato di un bene primario come l'acqua potabile;

che è di scarso conforto per il diritto dei cittadini alla salute il fatto che un primo processo riferito allo smaltimento abusivo di trielina si sia concluso con la condanna degli inquinatori attraverso la formula del patteggiamento;

che proprio in questi giorni il laboratorio multizonale di Macerata ha constatato la diffusa presenza in falda e in una quindicina di pozzi artesiani di un'altra pericolosissima sostanza tossica, il percloro-

tilene, anch'essa presumibilmente immessa a seguito di processi produttivi;

che, vista la sistematica ricorrenza allo smaltimento illegale dei residui e dei solventi, non si comprende perchè gli insediamenti produttivi interessati non siano sottoposti, dalle strutture di controllo competenti, a sistematiche ispezioni al fine di prevenire i comportamenti criminali, invece di limitarsi a doverli registrare quando essi hanno già avuto luogo e i danni per l'ambiente sono ormai irreparabili,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire in modo diretto nei confronti degli organi locali, provinciali e regionali, al fine di attivare un monitoraggio costante delle forme di smaltimento dei residui di lavorazione industriale nella zona descritta in premessa.

(4-08168)

ZANOLETTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la situazione complessiva dei problemi che interessano i pensionati autonomi dei comparti agricoltura, artigianato e commercio è particolarmente difficoltosa;

che tale situazione è aggravata dalle problematiche legate ai presunti indebiti pensionistici richiesti dall'INPS e alla mancata liquidazione delle pensioni di reversibilità;

che la Corte costituzionale si è pronunciata in proposito con la sentenza n. 495/93, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidato dal pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al fine di risolvere le problematiche insorte e quali iniziative intenda intraprendere al fine di risolvere i problemi derivanti dalla sentenza sopra citata.

(4-08169)

ZANOLETTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'autostrada A 6 gode di un casello sito a Santuario di Vicoforte;

che tale casello oltre a servire il territorio di Vicoforte serve i comuni di Briaglia, Pascamonti, Bastia e Mondovì;

che si è venuti a conoscenza dell'interesse della Società Autostrada Torino-Savona di addivenire alla chiusura e soppressione del casello di Santuario di Vicoforte;

che l'unica condizione per evitare che la soppressione di tale casello risulti un danno notevole per tutte le popolazioni dei comuni interessati e la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità ordinaria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire per la risoluzione dei problemi prospettati al fine di assicurare una rete stradale che non penalizzi gli abitanti di quei comuni che rimarrebbero isolati a causa della soppressione del casello Santuario di Vicoforte.

(4-08170)

TAMPONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nel prossimo piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Cagliari si sta prevedendo la soppressione della presidenza della scuola media «Sebastiano Satta» di San Vito;

che queste indicazioni sono frutto del disagio e delle preoccupazioni per la comunità scolastica e civile di San Vito, grosso centro della zona sud orientale della Sardegna, inserito in un contesto geomorfologico particolare, come particolare è la sua condizione socio-economica;

che tali indicazioni comportano sicuramente una considerazione nel quadro delle prossime scelte di razionalizzazione scolastica secondo il dettato di legge: è quanto emerso nel dibattito parlamentare in occasione della discussione della legge finanziaria 1995,

l'interrogante chiede di sapere se questa voce corrisponda al vero e, in caso affermativo, se non si possa considerare l'ipotesi di mantenere inalterata la situazione o, in subordine, se non si possa prevedere un accorpamento con la scuola media di Villa Putzu.

(4-08171)

PERLINGIERI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la 7ª Commissione permanente del Senato ha esaminato il piano di sviluppo per l'università per il triennio 1994-96;

che è stato espresso parere favorevole condizionato;

che relativamente all'articolo 9 dello schema del piano di sviluppo dell'università la 7ª Commissione del Senato aveva ritenuto opportuno integrare l'articolato e prevedere che l'istituzione delle nuove università, per le quali i competenti comitati regionali di coordinamento abbiano già espresso parere favorevole, non debba aspettare il successivo piano triennale;

che relativamente alle risorse finanziarie la 7ª Commissione del Senato ha indicato lo stanziamento previsto per i mega atenei;

che il decreto relativo al piano di sviluppo per l'università per il triennio 1994-96 emesso dal Ministro, sembra essere non conforme alle indicazioni fornite dalla 7ª Commissione del Senato.

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti operativi il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rendere sollecitamente operativi i 4 atenei di Benevento, del Piemonte orientale, della Lombardia occidentale e di Catanzaro che si trovano nelle condizioni predette prima che possa iniziare la procedura prevista per il piano triennale successivo.

(4-08172)

PERLINGIERI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991) prevedeva la trasformazione delle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario *ex novo*;

che tale piano non indicava i nuovi corsi di diploma universitario programmati per il triennio ma si limitava a definire una serie di

criteri per la valutazione delle richieste di istituzioni *ex novo* formulate dalle università;

che nel gennaio 1992 il Ministro Ruberti sottoponeva al Parlamento una proposta di integrazione del piano, relativa alla istituzione dei corsi di diploma universitario;

che, dopo il parere favorevole delle Commissioni competenti, veniva emanato il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 che autorizzava l'istituzione di 430 corsi di diploma universitario;

che attualmente sono attivati più di 300 corsi di diploma universitario;

che nonostante ciò ancora non si è provveduto a definire nè l'ambito di competenza professionale nè gli «albi professionali» che permettano ai neo-diplomati di poter esercitare la professione per la quale sono stati abilitati;

che tale situazione determina non soltanto un completo scollamento tra il mondo dello studio e il mondo del lavoro ma anche l'impossibilità logistica di poter esercitare la professione (che peraltro risulta non ben definita) per la quale ci si è diplomati,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga urgente e necessario intervenire al fine di regolare la materia sì da consentire ai diplomati adeguati sbocchi professionali non soltanto a loro garanzia ma a garanzia degli utenti.

(4-08173)

COSTA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che Casarano è sede della pretura circondariale di Lecce, sezione distaccata di Casarano;

che tale pretura serve non soltanto il comune di Casarano ma anche altri sei come il comune di Melissano, di Matino, di Racale, di Taviano, di Ruffano, di Supersano;

che circola la voce dissennata, che allarma le popolazioni, che il Ministro di grazia e giustizia abbia provveduto a predisporre un decreto per la soppressione di tale pretura;

che l'eventuale soppressione risulterebbe particolarmente dannosa data la sua strategica posizione geografica,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario emettere una nota di precisazioni che eluda qualsiasi dubbio ed indichi con esattezza che nessuna autorità dello Stato si è mai sognata di avere pensieri così scellerati.

(4-08174)

COSTA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che alcune aziende commerciali sono state fortemente penalizzate per oltre cinque anni per la mancata erogazione del contributo a fondo perduto e per il mancato accoglimento, cosa ancor più grave, della domanda del contributo in conto interessi;

che dal 1990 la legge non consente nuove richieste ma rimane operativa per tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1990;

che la recente legge finanziaria 1996 ha previsto stanziamenti solo per quelle aziende le cui domande erano state approvate dal Ministero;

che da informazioni assunte sembrerebbe che l'orientamento del Ministero dell'industria sarebbe di ammettere a finanziamento esclusivamente le pratiche per le quali gli istituti di credito hanno completato l'istruttoria e trasmesso le domande al Ministero entro la fine dell'anno 1990;

che ciò potrebbe far verificare che aziende che hanno presentato domanda alcuni mesi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 1990 e che avevano stipulato il contratto di finanziamento con le banche si vedrebbero escluse dal beneficio perchè le pratiche stesse non sono state tempestivamente trasmesse al Ministero; mentre altre ditte che non hanno stipulato il contratto di mutuo ma per le quali gli istituti di credito hanno inoltrato le relative istanze beneficerebbero delle agevolazioni previste dalla legge;

che ciò comporterebbe l'applicazione di due pesi e due misure per aziende che, pur dopo anni di attesa, vedrebbero vanificate le legittime aspettative per potenziare l'attività aziendale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno operare una modifica al regolamento di indirizzo per adoperarsi affinché l'erogazione delle agevolazioni si estenda a tutte le pratiche presentate entro il 31 dicembre 1990 che siano state approvate dall'istituto istruttore e che abbiano stipulato il relativo contratto di mutuo.

(4-08175)

ZANOLETTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Cuneo per conto del comune di Vicoforte nel 1988 ha provveduto a far redigere un primo progetto di variante sulla strada statale n. 28 in località Santuario di Vicoforte;

che fu redatto un secondo progetto in data 31 ottobre 1989 il quale ottenne il parere favorevole dalla soprintendenza ai beni ambientali e monumentali del Piemonte;

che il progetto, già approvato dal consiglio comunale di Vicoforte per l'importo di lire 3.170.000.000, venne approvato con due distinte delibere del 24 febbraio 1992 e del 15 giugno 1992;

che l'ANAS in data 2 settembre 1993 con nota n. 33238 preannunciava un incontro con la soprintendenza in modo da stabilire l'effettiva data d'inizio dei lavori;

che tale incontro non è mai avvenuto poiché la nota dell'ANAS n. 35521 del 2 agosto 1994 non ha mai avuto alcun riscontro da parte del Ministro dei lavori pubblici,

si chiede di sapere per quali motivi, nonostante siano stati assolti tutti gli adempimenti burocratici, tecnici ed amministrativi, non si è più avviato il procedimento necessario per il compimento dell'opera e quali provvedimenti si intenda prendere al fine di portare a compimento il progetto di variante sulla strada statale n. 28 in località Santuario di Vicoforte che pur essendo un'opera di modeste dimensioni finanziarie riveste una particolare importanza.

(4-08176)

ZANOLETTI. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso.

che dal 24 gennaio 1996, a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 18 gennaio 1996, i trasporti di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia e pietrame in genere non sono più esonerati dall'obbligo di bolla di accompagnamento;

che la norma citata infatti ha modificato l'articolo 4, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978 che disponeva tale esenzione;

che il nuovo obbligo non solo appare in netto contrasto con le semplificazioni individuate concettualmente dal provvedimento collegato alla finanziaria, articolo 3, comma 147, legge n. 549 del 1995, ma va in senso opposto alla più volte richiamata necessità di armonizzazione ed allineamento alle normative vigenti e di sostituzione con norme similari a quelle esistenti nell'ambito dell'Unione europea;

che è quindi del tutto evidente sia la conflittualità tra il comma 117 ed il comma 147 del succitato articolo 3, sia l'incompatibilità dell'obbligo di emissione di bolla nel contesto generale della norma che di fatto introduce un adempimento che già prevede di eliminare in tempi comunque brevi (120 giorni).

L'interrogante chiede di sapere se non si intenda offrire alcuni chiarimenti interpretativi ministeriali per evitare i seri problemi applicativi in ordine ai disposti del decreto ministeriale 18 gennaio 1996 di attuazione dell'articolo 3, comma 117, del provvedimento collegato alla finanziaria.

(4-08177)

DE NOTARIS. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso che l'ingegner Gennaro Cirillo in qualità di mandatario del signor Luigi Buono ha depositato in data 15 giugno 1995 al n. NA U00029 domanda di modello di utilità dal titolo «Materasso munito di una struttura atta a renderlo sfoderabile»;

visto;

che ad oggi non vi sono risposte da parte del Ministero;

che pare siano stati posti in commercio materassi del tipo per il quale il signor Buono richiede il brevetto;

che sono stati presentati al Ministero copia autentica dell'atto di citazione del tribunale di Napoli del 16 novembre 1995 e certificato di iscrizione a ruolo n. 5493/95, rilasciato dal tribunale di Napoli il 17 gennaio 1996;

considerato che un artigiano vive del suo ingegno, del lavoro e di investimenti che vengono da sacrifici e che non può subire danni dovuti alla lentezza con la quale l'amministrazione interessata opera,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire perché il signor Luigi Buono, come per legge, abbia sollecita risposta e perché si accelerino i procedimenti per tante situazioni simili, innovando nei regolamenti di attuazione delle leggi che sono a servizio dei

cittadini ed in particolare, in tal caso, di artigiani e piccoli imprenditori, per i quali, se la burocrazia è lenta, dietro l'angolo ci può essere il fallimento.

(4-08178)

DE NOTARIS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il comune di Pollena Trocchia (Napoli) il 14 giugno 1989 acquistò un automezzo mini-lavacassonetti ed un motoveicolo APE per il potenziamento del servizio di nettezza urbana e spese lire 127.500.000;

considerato che il mini-lavacassonetti è inutilizzato ad oggi, perchè privo della necessaria documentazione, peraltro richiesta;

visto che nel novembre 1990 la giunta municipale ha iniziato un procedimento con l'avvocato Luigi Sannino nei confronti della ditta fornitrice per il risarcimento dei danni derivati dal mancato utilizzo dell'automezzo: sulla vicenda è stato presentato un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Nola (Napoli),

si chiede di sapere:

se risulti perchè la ditta Di Napoli fornitrice dell'automezzo non abbia prodotto la documentazione prescritta;

se l'automezzo in questione abbia le caratteristiche prescritte e se abbia superato il collaudo;

se vi siano altre responsabilità da parte di quanti hanno accettato in consegna l'automezzo senza la relativa documentazione.

(4-08179)

PREIONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che sono ormai numerosi i lavoratori impiegati nei cosiddetti «lavori socialmente utili»;

che il trattamento economico di questi lavoratori è sicuramente inadeguato,

si chiede di sapere:

a quale regime economico, pensionistico e previdenziale siano sottoposti questi lavoratori;

se tale regime sia da ritenersi corretto sotto il profilo della tutela e della parità di diritti previsti dalla Costituzione.

(4-08180)

STANZANI GHEDINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la Telecom, come le altre concessionarie del servizio telefonico, era tenuta, a norma del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, ad effettuare adeguata campagna informativa, anche attraverso i moduli di bollettino di pagamento, con riferimento alle condizioni necessarie per ottenere l'accesso ai servizi audiotex ed in particolare alla possibilità di evitare la disattivazione dei servizi attraverso apposita richiesta scritta da inviare non oltre il cinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto;

che in data 13 febbraio 1996 la Telecom ha iniziato, in forma peraltro molto ridotta, la suddetta campagna, invitando gli utenti

a far pervenire entro il 17 febbraio 1996 le loro richieste, al fine di avere garantita la continuità delle funzioni dei servizi audiotex;

che il Ministro in indirizzo sarà certamente a conoscenza delle medie nazionali relative ai tempi di arrivo a destinazione della corrispondenza;

considerato:

che la Telecom non ha svolto alcuna adeguata campagna informativa, limitandosi ad un goffo tentativo di evitare le sanzioni amministrative previste al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge;

che le suddette inadempienze sono la causa della disinformazione degli utenti-consumatori che sono stati fin dall'inizio mantenuti nella più completa disinformazione e poi invitati a far pervenire, entro 4 giorni, le loro precise volontà alla Telecom,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere ad una reiterazione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, con proroga dei termini, invitando la Telecom a svolgere un'adeguata campagna informativa per almeno 60 giorni consecutivi a mezzo stampa, reti televisive nazionali e tv locali, scegliendo in modo particolare i media che promuovono abitualmente i servizi audiotex;

se non ritenga opportuno impegnarsi ad estendere in tempi brevi la rete digitale di comunicazioni telefoniche dal 55 per cento al 100 per cento dell'utenza, onde cancellare ogni disparità di trattamento tra gli utenti-consumatori per la fruizione di ogni tipo di servizio.

(4-08181)

VILLONE, DE MARTINO Guido. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che si è diffusa la notizia di una imminente chiusura del Goethe Institut di Napoli;

che la chiusura colpirebbe un istituto di antico e forte radicamento, che ha svolto e svolge un ruolo di particolare rilievo nella vita culturale della città;

che verrebbero vanificate importanti esperienze di collaborazione culturale e scientifica con altri istituti e con le università napoletane;

che la chiusura si porrebbe in stridente contrasto con la fase di rinnovata vitalità della città di Napoli, in cui è forte anche il rilancio delle iniziative culturali;

che l'istituto è l'unico, dei quattro esistenti in Italia, che si colloca nell'Italia meridionale;

che l'istituto è indispensabile strumento di collegamento e collaborazione tra la realtà mediterranea e quella nord-europea;

che si mostra dunque inaccettabile una scelta fondata esclusivamente sull'esigenza di ridurre la spesa e che non tiene alcun conto del più ampio contesto in cui la scelta medesima si colloca,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere presso il governo della Repubblica federale tedesca affinché - accogliendo le vivissime istanze di tutta la cultura napoletana - sia evitata la chiusura del Goethe Institut di Napoli.

(4-08182)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia) e 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) riunite:

3-01200, dei senatori Salvato ed altri, sulla vicenda di Silvia Baraldini;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01201, dei senatori Alberici e Masullo, sulle scuole di specializzazione post-laurea per la formazione degli insegnanti.